



COMUNE DI MASSALENGO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri del
Consiglio Comunale) n. 26 del 04.07.2017

TITOLO I NORME GENERALI

CAPO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel Comune di Massalengo. Sono disciplinate in particolare le materie inerenti la difesa del suolo, delle strade e delle acque, la custodia degli animali, il pascolo, le modalità di lavorazione dei terreni, gli obblighi dei frontisti di strade, l'abbattimento di piante.

Art. 2

SCOPI DEL REGOLAMENTO

1. 1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la coltura agraria nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo dell'agricoltura. Esso ha altresì lo scopo di:

a) assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione nonché delle disposizioni emanate da altri Enti in materia di Ambiente, Agricoltura, Turismo;

b) garantire il rispetto dell'ambiente naturale, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione delle strade vicinali e dei fossi;

c) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;

d) promuovere, presso gli operatori del settore e le organizzazioni di categoria, modalità corrette di conduzione e tenuta dei fondi agricoli;

e) definire gli ambiti inerenti le alberature e le siepi stradali (nuovo impianto e manutenzione) anche in relazione a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;

f) definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata, utilizzando ove possibile le tecniche dell'ingegneria naturalistica, e comunque, in ogni caso, le tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico – ambientale;

g) garantire la non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Art. 3

AMBITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
2. Sono equiparati agli ambiti di cui al comma 1. anche terreni ex coltivi contraddistinti da processi di colonizzazione naturale di specie erbacee, arbustive e arboree.

CAPO II

ORGANI PREPOSTI E PROVVEDIMENTI

Art. 4

SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

1. Il Servizio di Polizia Rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito di territorio di cui all'art. 3 l'applicazione e l'osservanza del presente regolamento e delle norme in materia di rango superiore (Comunitarie, Statali, Regionali e altri Enti), al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.
2. Il servizio di Polizia Rurale viene svolto dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione, nonché delle Guardie Ecologiche e Venatorie.

Art. 5

PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

3. Il Sindaco, fatti salvi i poteri straordinari che ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 gli sono demandati in materia di edilizia, Polizia Locale ed igiene, per motivi di sanità e di sicurezza pubblica, ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere della generalità.
4. Al Sindaco spetta inoltre la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi dell'art. 76 e dell'art. 378 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. F).
5. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e dalla Regione e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all'applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, quando destinate ad un soggetto determinato, sono emanate dai competenti funzionari comunali.

6. Le ordinanze finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi, devono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le sanzioni a carico degli inadempienti e l'autorità a cui rivolgersi per l'opposizione.

7. Nelle operazioni di Polizia Rurale gli Agenti ed Ufficiali si attengono alle disposizioni di cui alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689, del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale.

TITOLO II NORME PARTICOLARI

CAPO I PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA O COMUNALE

Art. 6 INGRESSO ABUSIVO NEI FONDI

1. L'ingresso abusivo nei fondi altrui, anche se incolti, non muniti di recinti o ripari, è vietato e normato dall'art. 637 del Codice Penale, eccetto il passaggio su strade e sentieri purché non vengano danneggiate le culture in atto.

2. E' vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, di fondi e aree agrosilvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali e agresti sia di proprietà pubblica che privata senza il consenso del proprietario e/o dei legittimi beneficiari.

Art. 7 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

1. Gli aventi diritto al passaggio per legge o servitù legittima o permesso temporaneo o permanente (affittuari, contoterzisti) debbono evitare danni a raccolti pendenti, alberi, siepi ed a qualunque parte dei fondi stessi.

2. L'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, servitù o permesso temporaneo.

3. Il proprietario in casi speciali può rilasciare per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui propri fondi affinché il titolare del permesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia. In presenza del proprietario consenziente, il permesso scritto non e' richiesto.

Art. 8

ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal codice civile e dalle leggi speciali vigenti in materia.
2. Il Sindaco, per motivi di sicurezza pubblica, può vietare con apposita ordinanza l'esercizio della caccia durante i periodi di raccolta della frutta e dell'uva.

Art. 9

RECINZIONI

1. Ai proprietari e' consentito porre recinzioni secondo le modalità previste dalle normative edilizie del Comune.

Art. 10

CUSTODIA DI ANIMALI

1. Lungo le vie pubbliche e di uso pubblico nessun animale di proprietà può essere lasciato senza custodia.
2. E' proibito lasciare vagare su aree pubbliche e di uso pubblico animali da cortile.
3. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale, ai sensi del D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, cap V "Rabbia", artt 83, 84, 85, 86, 87, e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare art. 15, possono essere tenuti liberi, cioè senza guinzaglio o museruola, solo i cani da pastore e quelli delle Forze dell'ordine, per il tempo in cui sono utilizzati nelle rispettive attività.
4. Altrettanto vale per i cani da caccia con le limitazioni temporali e spaziali previste dalle norme specifiche.
5. In tutti i casi, gli animali devono essere sempre sotto il controllo del conduttore o del proprietario, che assumono la responsabilità del loro comportamento.
6. I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
7. Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha la facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o al Comando di Polizia Locale. Egli ha comunque diritto, da parte del proprietario, al risarcimento dei danni eventualmente causati.

Art. 11
TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE

1. Nel territorio rurale del Comune, fatto salvo quanto stabilito dalle L.R. in materia è vietato lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada e lungo piste o percorsi secondari, quali mulattiere, sentieri, piste forestali.
2. Dal divieto di cui al comma 1 sono esclusi il transito dei mezzi agricoli, di soccorso, di controllo e sorveglianza, l'accesso ai fondi agli aventi diritto, nonché il transito all'interno di aree eventualmente appositamente autorizzate dal Comune per l'attività motoristica fuoristrada.

Art. 12
PROPRIETÀ COMUNALE

1. Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati. E' consentito l'accesso pedonale e veicolare sulle strade esistenti fatti salvi eventuali divieti particolari che saranno resi noti al pubblico mediante apposita segnaletica verticale.

CAPITOLO II
DANNI E PERICOLI DI DANNO CONNESSI CON
L'AGRICOLTURA ED IL TURISMO

Art. 13
FUOCHI ALL'APERTO

1. E' vietato in generale accendere i fuochi all'aperto.
2. Possono essere accesi fuochi in aree o locali attrezzati utilizzando camini, stufe, fornelli, griglie nel rispetto delle leggi vigenti.
3. Chiunque proceda all'accensione di fuochi nei luoghi di cui al precedente comma 2, deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
4. In nessun caso in aree attrezzate si possono accendere fuochi se non a distanza tale che non possano creare pericolo a boschi, coltivazioni, case coloniche, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.
5. E' vietato dare fuoco alle stoppie ed ai residui vegetali rimasti sul terreno dopo il raccolto. In alternativa deve essere eseguito interrimento mediante fresatura e/o aratura.
6. E' vietato in ogni caso dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, ecc..

7. E' vietato in ogni caso accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell'anno.

8. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 59 del T.U. L.P.S. (R.D. 19-61931 n, 773) e, per responsabilità penali, gli artt, 423 e 449 del C.P.

Art. 14 STILLICIDIO, INFILTRAZIONI, COLATICCI

1. E' fatto obbligo sia ai proprietari di case che di stalle che di complessi destinati ad agriturismo (ristoranti, maneggi ecc.) di evitare stillicidio, infiltrazioni o dispersioni di liquami e colaticci.

Art. 15 TRASPORTO LETAME

1. Il trasporto del letame dovrà avvenire in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione; i liquami zootecnici devono essere trasportati entro contenitori che evitino lo sgocciolamento sulle strade.

2. Il trasporto di letame e liquami non può avvenire nei giorni festivi.

3. Lo spurgo dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuti dovrà essere fatto con sistemi idonei e mediante modalità che evitino la diffusione di odori.

4. Il committente o il titolare del servizio di trasporto di reflui autospurgati deve osservare durante le operazioni di carico, trasporto e scarico tutte le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed adottare le cautele necessarie ed evitare che tali operazioni possano provocare danni igienico-sanitari e ambientali.

5. Nel caso di fuoriuscita accidentale, il titolare del servizio di trasporto deve informare tempestivamente gli organi di vigilanza stradale nonché il Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale e sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente, da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.

Art. 16 SPANDIMENTO DI LIQUAMI

1. Possono essere ammessi allo spandimento su terreno esclusivamente i liquami derivanti da attività agricole o ad esse assimilabili come da legge regionale di riferimento e autorizzato ai sensi delle leggi in materia.

2. L'assimilabilità è stabilita in sede di rilascio dell'autorizzazione in relazione ai cicli produttivi da cui originano i liquami e alle caratteristiche quali-quantitative dei liquami stessi. Il titolare dell'insediamento civile o produttivo da cui derivano i liquami è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo spandimento alla Provincia territorialmente competente.

3. Nel caso di spargimento di deiezioni animali su fondi privati il proprietario o il conduttore debbono, entro ventiquattro ore dallo spargimento, ricoprire adeguatamente le deiezioni con la terra.

Art. 17

DIVIETO DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI

1. Lo spandimento dei liquami è vietato:
sul suolo non adibito ad uso agricolo;

- nelle aree di cava;
- nelle aree di rispetto dell'abitato previste dagli strumenti urbanistici;
- nelle aree di rispetto dei pozzi di captazione idrica ad uso potabile per una distanza non inferiore a 200 metri;
- nelle aree ove le falde idriche interessano la strato superficiale del suolo e comunque ove il massimo livello della superficie libera della falda idrica disti meno di m 1,50 dal piano di campagna;
- nelle aree di distanza inferiore a m . 1,50 dai corpi idrici superficiali;
- nelle aree con pendenze superiori a 15% ;
- nelle aree franose e geologicamente instabili;
- nelle aree costituenti casse di espansione fluviale.

2. E' infine vietato lo spandimento di liquami sui terreni a coltivazione orticola e di piccoli frutti in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo.

Art. 18

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO E TERRENO NON AGRICOLO

1. Per terreno agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale, o comunque è oggetto di commercio; si intende altresì terreno agricolo qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto una pratica agricola, di silvicoltura o di creazione e mantenimento del verde.

2. Per suolo non adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie non compresa nella definizione di cui al comma 1., fatte salve le destinazioni che potranno essere eventualmente definite dagli strumenti comunali di pianificazione del territorio.

Capitolo III

APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PRODOTTI

Art. 19

SPIGOLATURE

1. Con richiamo all'art. 626 n. 3 del Codice Penale è vietato, senza il consenso del conduttore, racimolare, spigolare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.

2. Il permesso deve risultare da atto scritto, da presentarsi ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia, a meno che il conduttore sia presente sul fondo e sia consenziente.

Art. 20 SCIAME DI API

1. Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dall'apicoltore entro due giorni da quando si sono posati, decorso tale termine gli sciami possono essere presi e ritenuti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi.

2. L'apicoltore che dovesse raccogliere dei propri alveari sui fondi altrui deve prima darne avviso al proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni arrecati alle colture ed alle piante.

3. Nel caso di sciami scappati agli apicoltori e venutisi a posare sul suolo pubblico (parchi, cimitero, ecc.), con conseguente possibilità di pericolo per la pubblica incolumità, potranno essere raccolti dal legittimo proprietario se conosciuto o, in difetto da altri apicoltori interpellati dall'Ente proprietario dell'area.

Art. 21 FRUTTI PENDENTI

1. I frutti delle piante, ancorché situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

2. I frutti spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

Art. 22 ATTIVITÀ DI VIGILANZA

1. Gli Agenti di polizia giudiziaria, ove siano emanate le regole di vendemmia o di raccolta per certi prodotti, possono procedere alla identificazione di tutti coloro che vagano per le campagne fuori dell'orario previsto di vendemmia o del raccolto.

2. Gli Agenti incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono fermare e accompagnare al locale ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza le persone che siano colte in flagranza di reato e che si trovino nelle condizioni indicate dagli artt. 707 e 708 del codice penale, sorprese in campagna con strumenti agricoli, legna, pollame, frutta o altri prodotti agricoli di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.

TITOLO III NORME RELATIVE ALLA TRANSUMANZA E AL PASCOLO

CAPO I TRASFERIMENTO E TRANSITO DEL BESTIAME

Art. 23 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL BESTIAME

1. Nell'ambito del comune, a norma dell'art. 41 del D.P.R. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria e del Decreto del Dirigente dell'U .O. Veterinaria della Regione n. 101/2011 "Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo", la richiesta di autorizzazione al trasferimento deve essere tempestivamente presentata al Sindaco che, avvalendosi del Servizio Veterinario dell' A.S.L., la concederà dopo aver accertato il pieno rispetto delle norme.
2. Fuori Comune, l'autorizzazione al trasferimento deve essere richiesta al Sindaco dove il bestiame si trova almeno quindici giorni prima della partenza, usando l'apposito m od. 6 previsto dall'art. 41 del Regolamento di Polizia Veterinaria, e deve essere osservata la disciplina di cui al D.d.u.o. n. 101/2011.
3. Per il pascolo vagante delle greggi viene rilasciato ai pastori uno speciale libretto conforme all'allegato 8 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8.2.1954 n. 320, nel quale, oltre l'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici nonché i trattamenti immunizzanti ed antiparassitari ai quali il gregge è stato sottoposto.
4. L'autorizzazione al trasferimento delle greggi che praticano il pascolo vagante deve essere richiesta almeno quindici giorni prima della partenza. Il Sindaco, accertata la disponibilità del pascolo, autorizzerà l'introduzione del gregge nel territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle norme richiamate nei precedenti commi.

Art. 24 TRANSITO DEL BESTIAME

1. Nelle ore notturne le mandrie ed i greggi non possono circolare sulle strade di uso pubblico.
2. Le mandrie ed i greggi devono essere segnalati a distanza da campanelli; devono altresì essere segnalati da strumenti luminosi ed in numero sufficiente, qualora debbano spostarsi di notte a causa di un pericolo immediato.
3. Coloro che transitano con mandrie e greggi devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomiti o pericolosi siano condotti alla cavezza o con mezzi idonei.

4. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

5. Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di polizia veterinaria e sanitarie, coloro che debbono transitare sul territorio con bestiame non possono per nessun motivo deviare dalla strada principale più breve, né soffermarsi all'aperto, né lasciare gli animali a brucare lungo le rive dei fossi e delle scarpate stradali. Si dovrà mantenere un atteggiamento che non alteri il comportamento degli animali o metta in pericolo la sicurezza delle persone.

6. Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie o di singoli animali dovranno aver cura di impedire sbandamenti o comportamenti del bestiame dai quali possono derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

Art. 25 TRASPORTO DEL BESTIAME

1. Per il trasporto di animali su veicoli valgono le norme stabilite nel D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e le disposizioni sanzionatorie stabilite nel D.Lgs. n. 151/2007.

2. Gli animali che sono trasportati su veicoli dovranno essere caricati in numero proporzionato alla capienza del veicolo, tenuti in piedi, ed è perciò vietato collocarli con le zampe legate, con la testa penzoloni o, comunque, sistemati in posizione che procuri loro sofferenza.

Capitolo II PASCOLO SU FONDI PRIVATI E COMUNALI

Art. 26 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PASCOLO

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le norme delle leggi nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni eventualmente emanate dagli organi competenti e degli altri regolamenti che avessero attinenza con il presente.

2. Con richiamo all'art. 2052 del Codice Civile e all'Art. 672 del Codice penale, è vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia; inoltre eventuali danni causati alle proprietà confinanti e/o ai recinti, dovranno essere riconosciuti dai proprietari e/o conduttori del bestiame.

3. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2 e 3 e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.

4. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo tale da evitare che, con lo sbandamento, arrechi danni ai fondi contermini e molestia ai passanti.

Art. 27
PASCOLO SU TERRENI PRIVATI

1. E' vietato il pascolo di animali bovini, equini, ovini e caprini su tutti i fondi privati senza il preventivo consenso dei proprietari dei fondi.
2. Colui che conduce al pascolo animali propri o altrui deve avere il permesso scritto da parte del conduttore del fondo ospite, da esibire a richiesta degli Agenti. Il permesso non e' necessario se il proprietario e' presente sul fondo (art. 536 del Codice Penale) e consenziente.
3. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi da recinti fissi e tali da evitare danni, per sbandamento del bestiame, alle proprietà circostanti.
4. Coloro che nel Comune concedono i propri fondi per pascolo o sosta a mandrie o greggi provenienti da altri Comuni, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso all'arrivo dei medesimi.

Art. 28
PASCOLO SU TERRENI COMUNALI / DEMANIALI

1. Il pascolo del bestiame sui beni comunali o demaniali è vietato senza il preventivo permesso del Sindaco o dell'Amministrazione interessata.
2. Per i terreni comunali il proprietario del gregge o mandria deve provvedere al pagamento di un corrispettivo stabilito di volta in volta secondo i parametri ed i criteri predeterminati dalla Giunta Comunale e commisurato all'estensione e qualità del terreno messo a disposizione, al numero di capi ammessi a pascolare ed alla durata dell'esercizio del pascolo.
3. Il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare nel terreno del demanio comunale senza autorizzazione è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa e al totale risarcimento dei danni.

Art. 29
PASCOLO ABUSIVO

1. L'introduzione e l'abbandono di animali nel fondo altrui ed il pascolo abusivo sono regolati dall'art. 636 C.P. e, relativamente ai fondi pubblici, dall'art. 639 - bis del C.P.
2. E' vietato il pascolo di bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali alle strade pubbliche o di uso pubblico.
3. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali di proprietà altrui e lungo le strade pubbliche o di uso pubblico verrà sequestrato e trattenuto in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli artt. 843, 924 e 925 del Codice Civile e fatta salva l'adozione delle

misure, di spettanza dell'autorità giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno subito dall'Ente o dai privati.

Art. 30

COMPORTAMENTI PERICOLOSI

1. I proprietari o i conduttori di mandrie e greggi che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica, saranno denunciati alla Autorità di P.S. per la eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Capitolo I

TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

Art. 31

TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

1. Con richiamo all'art. 727 del Codice Penale, è vietato infierire verso gli animali, maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive, alimentandoli insufficientemente, sottoporli a rigori climatici o a sforzi ingiustificati per la specie o per l'età.

2. E' vietata la custodia di animali in locali e luoghi malsani e inadatti. Sono vietati metodi inumani e tormentosi di macellazione.

Art. 32

DETENZIONE DEGLI ANIMALI

1. Per il rispetto e la tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

3. E' fatto divieto di abbandonare animali sul territorio del comune.

4. E' fatto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori del comune, dalle ASL competenti e dagli appartenenti ad associazioni zoofile (specificatamente autorizzati) nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti.

5. E' fatto divieto di detenere animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche: spazi o locali angusti, scarsa aerazione, scarsa o eccessiva luce, scarso riparo dalle intemperie, scarsa o eccessiva temperatura, possibilità di deambulazione adeguata

in relazione alla specie e alle dimensioni dell'animale, nonché privi dell'acqua o del cibo necessari.

6. Le voliere per uccelli, salvo temporanee esigenze sanitarie, devono avere le seguenti dimensioni minime: fino a tre animali adulti la dimensione maggiore della gabbia deve essere cinque volte superiore alla misura dell'apertura alare dell'esemplare più grande. Le altre due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima; se vengono tenuti più di tre animali, le misure minime vengono in rapporto aumentate.

7. E' vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno e a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; il ricambio di acqua deve essere garantito quotidianamente qualora manchi un idoneo impianto a circuito filtrante; la lunghezza minima del contenitore deve essere cinque volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande, le restanti due dimensioni non possono essere inferiori alla metà della prima. Oltre i tre animali le dimensioni minime sono aumentate in proporzione. In ogni caso il volume dell'acqua deve essere in relazione alla dimensione dei pesci contenuti. E' vietata la detenzione di pesci o altri animali acquatici in contenitori sferici.

8. I cavalli adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano, adeguatamente foraggiati ed abbeverati e, se ricoverati in poste, le stesse devono permettere agli animali di sdraiarsi.

9. Il possesso di un animale deve essere preceduto dal rispetto delle caratteristiche ed esigenze della specie a cui appartiene; l'animale deve essere sempre tenuto a cura del proprietario o di chi ne abbia la temporanea custodia o possesso in buone condizioni igienico sanitarie e deve essere immediatamente curato e soccorso da un veterinario se ammalato o ferito.

10. E' proibita la spennatura e spellatura di animali vivi.

11. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari di iscrivere i cani all'anagrafe canina, a dotarli di microchip.

12. Fermo restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre esser condotti, salvo che nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media muniti di museruola (Ordinanza contingibile ed urgente n. 68/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) ed i conducenti devono essere in possesso di attrezzatura idonea per raccogliere le deiezioni. Il guinzaglio deve essere di lunghezza idonea a consentire il controllo dell'animale in qualunque condizione;

13. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio riparato e protetto dai raggi del sole e dalle intemperie, con cuccia, adeguato alla normativa statale e regionale vigente, di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

14. I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari, preventivi di malattie infettive.

15. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate, con ordinanza sindacale, particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 33

DENUNCIA MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI

1. I proprietari e i detentori di animali a qualunque titolo sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune e al Servizio Veterinario pubblico qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali, adottando nel contempo tutte le misure precauzionali atte ad impedire il diffondersi della malattia.

2. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dalle vigenti leggi sanitarie.

Capitolo II

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILI ALL'AGRICOLTURA, DEGLI ANIMALI SELVATICI E DEI PESCI

Art. 34

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILI ALL'AGRICOLTURA

1. E' vietata la distruzione degli animali utili all'agricoltura come uccelli insettivori, talpe, rospi, ricci, bisce ecc.. Ove si rendessero dannosi a qualche coltura (talpe, uccelli granivori) sarà fatta domanda agli enti competenti per i relativi provvedimenti.

2. E' in ogni caso vietato molestare, catturare, uccidere specie protette da leggi dello Stato, Regionali o da disposizione di enti pubblici.

3. E' vietata la distruzione di nidi e nidiate di uccelli; è inoltre vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

4. E' vietato spargere esche avvelenate nel territorio e impiegare sostanze venefiche, a scopo di protezione delle colture, in assenza di specifica autorizzazione dell'autorità comunale e veterinaria competente per territorio.

TITOLO V NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Capitolo I DANNI ARRECATI ALLE PIANTE

Art. 35 DANNI PROVOCATI DALL'UOMO O DAGLI ANIMALI

1. Per la potatura, il taglio, la rimonta e le altre operazioni da effettuarsi sulle piante di qualsiasi genere vanno osservate le norme statali e regionali che disciplinano la materia.
2. Saranno denunciati coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, strapparle, ecc.
3. L'abbandono della coltivazione del vigneto costituisce danno per i vigneti circostanti, sia per la diffusione di malattie crittogamiche ed insetti nocivi che per la successiva infestazione di rovi, robinie ed altre specie dannose. Al Comune ed agli Agenti del Comune viene pertanto affidato il compito di accertare che venga effettuata la pulizia degli incolti.
4. E' vietato lasciar vagare sui fondi altrui animali dannosi alle semine, alle piantagioni ed ai prodotti, ecc, come animali da cortile, cani, ecc..
5. Nelle aree destinate a verde pubblico è vietato fermarsi o transitare sull'erba a meno che l'area sia espressamente destinata a questo scopo.
6. In tutto il territorio comunale è vietato raccogliere o danneggiare fiori e piante appartenenti a specie protette da leggi dello Stato, Regionali o da enti pubblici autorizzati;
7. E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune o ai privati.

Capitolo II DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE DENUNZIA OBBLIGATORIA

Art. 36 DIFESA CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE DELLE PIANTE

1. Per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari devono essere osservate le norme di cui agli articoli da 10 a 14 della Legge 18.6.1931 n. 987,18

2. Quali misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano nella materia della profilassi internazionale devono altresì essere osservate le norme di cui al D.Lgs. 19.8.2005 n. 214.

3. Salve le disposizioni dettate dalle norme di legge di cui al comma 1, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

4. Per sostenere la lotta ai parassiti, nella evenienza di comparsa di crittogame delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, in assenza di iniziativa da parte degli interessati, l'Autorità Comunale, d'intesa con l'Ispettorato Provinciale per le malattie delle piante e/o con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, potrà impartire, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori, da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro i parassiti medesimi.

5. Il Comune provvederà tramite il Servizio Tecnico Agrario Comunale ad accertare la consistenza del fenomeno di cui al comma 4. e ad informare se necessario l'Ispettorato Provinciale e/o l'osservatorio fitopatologico competente.

6. I proprietari, pubblici e privati, di piante in genere, anche costituenti parchi o giardini, alberate, siepi, o elementi ornamentali singoli, sono comunque tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

a) la lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:

- Il *Ceratocystis fimbriata* (Cancro colorato del platano);
- *Traumatocampa papilionaria* (Processionaria del pino);
- La flavescenza dorata provocata dalla diffusione dell'insetto *Scaphoideus titanus*, come richiamato dal D.M. 32442 del 31/05/2000 e norme successive statali e locali, mediante trattamenti insetticidi specifici raccomandati dal servizio fitopatologico regionale.
- *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) (Punteruolo rosso delle palme);
- *Anoplophora chinensis* e *Anoplophora glabripennis* (Tarlo asiatico)
- *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte (Diabrotica del mais);
- *Erwinia amylovora* (Colpo di fuoco batterico);
- Sharka (virus della vaiolatura delle drupacee);
- Malattia delle viti e cura degli incolti.

b) la lotta, anche se non obbligatoria per legge, contro:

- Il bruco americano;
- Il cancro del cipresso;
- La grafiosi dell'olmo;
- L'ambrosia.

7. Le piante o le parti interessate dall'infestazione non potranno essere trasportate altrove senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente.

Art. 37

DIFESA CONTRO LA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

1. Per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite devono essere osservate le norme di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 31.5.2000 e le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Regionale 3.8.2000 n. 7/904.

2. I proprietari o possessori a qualunque titolo di fondi agricoli incolti confinanti con superfici coltivate a vigneto hanno l'obbligo di tenere puliti i medesimi provvedendo alla creazione di una fascia di isolamento completamente ripulita da cespugli e da vegetazione spontanea. In particolare nel caso di terreni lasciati incolti, il proprietario o possessore dovrà ripulire il fondo per una fascia di rispetto di metri 12 dal confine delle superfici coltivate a vigneti, al fine di salvaguardare i vigneti da infestazione della flavescenza dorata della vite.

3. Fatte salve le disposizioni dettate dalle norme citate al comma 1, al fine di poter combattere efficacemente il fenomeno della flavescenza dorata è necessario altresì, sia per i vigneti produttivi che per quelli incolti:

- estirpare alla radice ogni vite che presenti i sintomi di presenza della flavescenza dorata;
- effettuare periodicamente il controllo dei vigneti dimessi e abbandonati;
- effettuare i trattamenti obbligatori ed indispensabili al fine di evitare la diffusione della malattia all'interno dei propri vigneti e di quelli confinanti. I trattamenti debbono essere effettuati obbligatoriamente con fitofarmaci e con le periodicità stabiliti dalla Regione.

4. Per l'osservanza delle sopra citate disposizioni il Sindaco, per quanto di competenza, potrà avvalersi della collaborazione di organismi tecnici, pubblici e privati, operanti nel settore agricolo. Chiunque ha notizia del mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo potrà pertanto segnalarlo al Sindaco del Comune.

5. Il Sindaco, fatte salve le competenze del servizio fitosanitario regionale e/o degli ispettorati provinciali all'agricoltura, previa verifica della effettiva violazione o riscontro della presenza della flavescenza dorata su una o più viti, ordina al trasgressore di provvedere alla pulizia del fondo o allo sradicamento delle viti intaccate sia sui piantamenti in esercizio che su quelli abbandonati o dimessi, avvisandolo altresì che, qualora non ottempererà nei termini prescritti, si procederà all'esecuzione d'ufficio dei lavori, con addebito delle conseguenti spese al trasgressore, dandone comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale per gli adempimenti di competenza.

6. Coloro che non osservano le disposizioni del presente articolo, oltre ad incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento dalle norme di legge richiamate, saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale.

Art. 38

DIFESA DALLE LEPRI

1. Per la difesa dei giovani alberi contro le lepri non è permessa la caccia alle stesse con fucili o lacci. Bisogna consultare l'Ufficio provinciale di Caccia e Pesca per predisporre una difesa opportuna (generalmente reti protettive attorno al tronco).

Art. 39
PREVENZIONE CONTRO I PARASSITI
E LE MALATTIE DELLE PIANTE

1. Per la prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante devono essere rispettate le seguenti norme generali:

- i titolari di licenza o altro titolo autorizzativo potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica;
- l'acquisto dei presidi sanitari della I e II classe può essere fatto da chi ha compiuto il 18° anno di età ed impieghi lui stesso il presidio sanitario acquistato per il trattamento di coltivazioni proprie o di conto terzi e sia in possesso di apposito certificato di abilitazione rilasciato all'Ispettorato Provinciale Agrario;
- i presidi sanitari possono essere venduti solo da persone in possesso del "Certificato di abilitazione alla vendita" rilasciato dall'A.S.L. e solo in locali/negozi autorizzati. E' vietata la vendita ambulante ed allo stato sfuso e cioè di presidi sanitari non chiusi nella confezione originale. Quelli della I e II classe vanno tenuti chiusi a chiave in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici; l'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (Croce di S. Andrea), deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura;
- per l'uso dei presidi è prescritto l'impiego di macchinari idonei al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

Art. 40
INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DA EFFETTUARE

1. I trattamenti anticrittogamici, insetticidi e diserbanti alla vite, piante fruttifere ed alle altre colture, saranno opportunamente divulgati ai coltivatori con i relativi calendari per le irrorazioni dal Coordinamento di Assistenza Tecnico Agrario dei Comuni di San Colombiano al Lambro, Miradolo Terme e Massalengo.

2. Le norme per i trattamenti verranno suggerite con stretta aderenza alle necessità agricole e col rispetto per la salvaguardia delle persone e dell'ambiente, avvalendosi della collaborazione degli Enti competenti particolarmente nel caso dell'impiego dei presidi sanitari di classe I e II.

3. Per i trattamenti da effettuare sulla pubblica proprietà provvederà l'Amministrazione Comunale tramite il Servizio Agricoltura.

4. Relativamente ai trattamenti obbligatori contro lo *Scaphoideus titanus*, vettore della Flavescenza dorata della vite, devono essere osservate le disposizioni emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale, rese note con comunicati pubblicati sul B.U.R.L. e reperibili anche presso l'ERSAF o la D.G. Agricoltura.

Art. 41
MODALITÀ DI PREPARAZIONE
E DI CONSERVAZIONE MISCELE

1. Per la preparazione delle miscele devono essere rispettate le indicazioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare quelle per l'utilizzo di sistemi di sicurezza individuali per gli addetti. Le etichette ed i fogli illustrativi devono essere conservati per tutto il periodo dei trattamenti al fine di consentire tempestivi interventi in caso di eventuali fenomeni di intossicazione. I contenitori andranno raccolti e smaltiti come previsto dal Codice dell'Ambiente.

2. I presidi sanitari appartenenti alla I e II classe tossicologica devono essere conservati in appositi locali o armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave. I presidi di III e IV classe devono essere conservati separati dai primi, in luogo chiuso, ben aerato e riparato, inaccessibile ai bambini ed agli estranei.

Art. 42
UTILIZZO DI ANTIPARASSITARI

1. Qualora su determinati terreni venissero distribuite sostanze parassitarie appartenenti alle classi tossicologiche X N (nocivo), T (tossico) e T + (molto tossico), la circostanza dovrà essere sufficientemente segnalata con cartelli ben visibili da porsi lungo tutto il perimetro del terreno medesimo.

2. Devono essere apposte, durante il trattamento e durante l'intervallo di agibilità, la segnalazione del divieto di accesso a persone non addette ai lavori ed agli addetti non adeguatamente equipaggiati, nonché la segnalazione della durata dell'intervallo di agibilità se previsto per il presidio sanitario utilizzato e dovranno comunque essere tenuti a debita distanza gli animali domestici.

3. Gli addetti ai lavori devono utilizzare i sistemi di protezione individuali necessari a seconda delle modalità di trattamento. Devono essere osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nei libretti di istruzione delle macchine spanditrici.

4. Ad ogni modo, nel caso di trattamenti eseguiti nelle vicinanze di aree di attenzione, l'operatore dovrà usare ogni precauzione affinché il trattamento non danneggi persone, animali o cose.

5. Deve essere data comunicazione preventiva al Servizio di Igiene Pubblica dei programmi dei trattamenti che utilizzano presidi sanitari di I e II classe tossicologica ad esclusione di quelli svolti su colture destinate ad esclusivo consumo del nucleo familiare e comunque non superiori a 1 ettaro.

6. E' sempre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti nelle giornate di vento.

7. E' vietato trattare le colture con prodotti non registrati o usarli per colture diverse da quelle per le quali avevano ottenuto l'autorizzazione. Si devono osservare scrupolosamente le dosi di impiego e i tempi di carenza (intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento ed il raccolto).

8. I recipienti ed i contenitori di presidi sanitari dovranno, dopo l'uso, essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non possono essere abbandonati. Nei confronti dei trasgressori verranno senz'altro promossi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 43

ESCHE AVVELENATE

1. La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali e in casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco reso noto alla cittadinanza con i mezzi di pubblicizzazione più idonei.

Art. 44

TRATTAMENTI SU PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

1. Chiunque, in forma singola o associata, intenda procedere all'impiego di sostanze chimiche su prodotti destinati all'alimentazione umana, durante il periodo di stoccaggio e conservazione, al fine di migliorarne l'efficacia, è tenuto a darne preventiva segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica.

2. La segnalazione di cui al comma 1 deve contenere:

- i dati anagrafici del titolare o del legale rappresentante all'azienda;
- l'indicazione della sostanza chimica che si intende utilizzare ed il numero di registrazione ministeriale;
- il quantitativo previsto ed il tipo di derrate alimentari in causa;
- le modalità del trattamento e le misure cautelative che si intendono adottare per evitare ogni possibile danno agli addetti ed alla salute pubblica.

3. Prima dell'immissione sul mercato di queste derrate alimentari dovrà essere preventivamente avvisato il Servizio di Igiene Pubblica affinché disponga gli opportuni accertamenti. Lo stesso Servizio può disporre il divieto di commercializzare i prodotti in questione fino all'espletamento dei controlli ispettivi e delle eventuali analisi di laboratorio.

Art. 45

CONTROLLO E VIGILANZA DURANTE I TRATTAMENTI

1. Al servizio di Igiene Pubblica, congiuntamente al Servizio Veterinario per le parti di rispettiva competenza, spetta il controllo e la vigilanza, perché vengano adottate tutte le precauzioni a protezione della popolazione, degli addetti ai trattamenti, degli animali di aziende, dei beni pubblici e privati, dei corsi d'acqua e dell'ambiente in generale, durante i trattamenti. Il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., tramite i suoi operatori con qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, può svolgere controlli e prelevare campioni dei prodotti utilizzati.

2. Qualora si riscontri l'impiego di sostanze non autorizzate, deve essere disposto il sequestro cautelativo delle sostanze suddette. Nei casi invece di riscontro di irregolarità nell'esecuzione delle operazioni, deve esserne disposta la sospensione. In entrambi i casi deve essere data comunicazione immediata al Sindaco per la conferma dei provvedimenti urgenti adottati.

3. Qualora abbiano a verificarsi incidenti di qualsiasi natura nel corso del trattamento, l'operatore deve avvisare i Servizi della A.S.L. interessati.

4. Da parte del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. possono essere svolti controlli anche sulle modalità di conservazione degli antiparassitari, di preparazione e di travaso delle miscele.

Art. 46

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

1. Gli acquirenti e gli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari devono: conservare in modo idoneo, per il periodo di un anno, le fatture di acquisto, nonché la copia dei moduli di acquisto previsti dal D.P.R. 290/2001 per i prodotti molto tossici, tossici e nocivi; conservare presso l'azienda, a cura dell'utilizzatore, che lo deve sottoscrivere, un registro dei trattamenti effettuati annotando entro 30 giorni dall'acquisto:

- i dati anagrafici relativi all'azienda;
- il tipo di coltura trattata e la relativa estensione espressa in ettari, le date di semina, trapianto, inizio fioritura e raccolta;
- la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in chilogrammi o litri, nonché l'avversità che ha reso necessario il trattamento.

Art. 47

EFFETTO DEI FITOSANITARI SULLA SALUTE E PRECAUZIONI

1. L'uso dei prodotti fitosanitari deve essere effettuato con prudenza e quale precauzione fondamentale deve darsi attenta lettura all'etichetta riportata sulla confezione che, oltre a contenere le istruzioni per l'uso del preparato, riporta anche:

2. L'etichetta dei prodotti fitosanitari deve essere letta in tutte le fasi di impiego e deve essere conservata sulla confezione anche al momento dello smaltimento.

3. Considerato che il rischio di esposizione ai prodotti fitosanitari utilizzati sulle colture può riguardare sia il lavoratore agricolo, i suoi familiari, i residenti in zone agricole e sia la popolazione in generale (attraverso i residui presenti nelle acque potabili e sugli alimenti), in particolare durante lo svolgimento delle seguenti attività:

- miscelazione;
- trattamento delle serre e dei campi;
- rientro negli appezzamenti trattati, sono assolutamente vietate scorrette modalità di conservazione e di uso dei prodotti o di stoccaggio dei rifiuti.

4. Oltre alle necessarie cautele per la tutela della salute, devono essere adottate tutte le misure precauzionali possibili perché l'uso dei fitofarmaci non rechi danno all'ambiente quali ad esempio:

- Le informazioni sulla composizione;
- Le simbologia indicante la pericolosità;
- Le norme precauzionali (compatibilità, fitotossicità, tempo di carenza);
- Le informazioni per il medico in caso di sospetta intossicazione.

- eseguire i trattamenti nei momenti della giornata in cui vi è assenza di vento e, in ogni caso, disporsi sempre sopravento;
- non trattare durante il periodo della fioritura con insetticidi, acaridici o prodotti dichiarati in etichetta tossici per le api e per i pronubi in generale;
- prima di eseguire qualsiasi trattamento su colture arboree si deve verificare che non siano presenti erbe spontanee in piena fioritura e in questo caso si dovrà provvedere allo sfalcio delle erbe;
- non trattare nelle aree di rispetto relative a punti di prelievo d'acque destinate al consumo umano; rispettare le distanze dai corpi idrici prescritte in alcune etichette dei fitofarmaci;
- nelle vicinanze di abitazioni, strade e colture confinanti, si deve verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato. In questo caso occorre inoltre avvertire i residenti affinché abbiano il tempo necessario per adottare le precauzioni del caso;
- segnalare il trattamento con cartelli recanti la dicitura "coltura trattata con prodotti fitosanitari";
- dopo il trattamento rispettare il "tempo di rientro", poiché i vapori che restano in sospensione possono arrecare intossicazione;
- non versare eventuale residuo di prodotto nei fossi o canali;
- durante le operazioni di trattamento è proibito fumare, mangiare e bere.

5. Prima di effettuare i trattamenti è opportuna una visita medica preventiva per accertare l'idoneità fisica dell'operatore ed un controllo a fine stagione per valutare i possibili effetti dell'esposizione ai prodotti fitosanitari.

6. Durante il trasporto dei fitosanitari sul campo deve essere accuratamente evitato ogni contatto del prodotto con passeggeri, animali o derrate alimentari. Dopo ogni trasporto il mezzo deve essere accuratamente lavato e in caso di perdita o spandimento di fitofarmaci è necessario:

- tenere le persone e gli animali a distanza;
- non fumare e non accendere fiamme libere;
- utilizzare segatura e terra per assorbire i liquidi e spazzare con cura;
- pulire a fondo le parti contaminate, sempre lontano da pozzi o corsi d'acqua;
- indossare indumenti protettivi durante le operazioni di pulizia;
- non destinare al consumo umano o animale le derrate alimentari eventualmente contaminate, ma distruggerle.

Art. 48

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI FITOSANITARI

1. La conservazione delle confezioni di prodotti fitosanitari deve tener conto delle seguenti norme:

- in azienda occorre disporre di un apposito locale, possibilmente distante da abitazioni, stalle, ecc., da destinare a magazzino di prodotti fitosanitari;
- la porta d'accesso deve essere sempre chiusa a chiave in modo tale da evitare contatti accidentali con estranei, bambini e animali e su questa chiave deve essere collocata la scritta "veleno" e l'immagine di un "teschio";
- il magazzino deve essere arieggiato ed asciutto.

2. Qualora non sia possibile disporre di un apposito locale completamente adibito alla conservazione dei fitofarmaci, questi si devono conservare in un apposito recinto all'interno del magazzino dotato di porta e serratura, ove non devono essere conservati alimenti, bevande o mangimi, oppure in un armadio metallico chiuso a chiave.

3. I residui e le acque di lavaggio dei contenitori dei fitofarmaci sono da considerarsi rifiuti pericolosi. Non possono pertanto essere immessi direttamente in fognatura, ma vanno conferiti a trasportatori iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per essere correttamente smaltiti secondo le procedure definite dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/2006).

4. I contenitori dei prodotti fitosanitari una volta svuotati dal loro contenuto non devono essere riutilizzati per nessun motivo. In nessun caso possono essere smaltiti utilizzando i normali cassonetti per i rifiuti urbani ed è vietato bruciarli, interrarli o abbandonarli nell'ambiente.

5. I contenitori con residuo di fitofarmaci sono da considerarsi come rifiuti pericolosi smaltiti secondo le procedure definite dalla vigente normativa (D.Lgs. 152/2006).

6. Relativamente ai rifiuti prodotti, l'agricoltore deve tenere il registro di carico e scarico e presentare comunicazione annuale al catasto rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale (M U D).

TITOLO VI VIGNETI E TERRENI INCOLTI

Capitolo I NORME RELATIVE AL POTENZIALE VITICOLO

Art. 49 INVENTARIO VITIVINICOLO

1. I conduttori di superfici vitate hanno l'obbligo di iscrivere le proprie superfici vitate sull'inventario regionale presente nel SIARL. Per le istanze di aggiornamento, nuove iscrizioni e/o variazioni di dichiarazioni fatte in precedenza è necessario rivolgersi ai CAA (Centri di Assistenza Agricola). Con decreto n. 23355 del 27/12/2004 la Regione Lombardia ha approvato il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate che definisce condizioni e procedure da seguire.

2. L'aggiornamento dell'inventario è condizione essenziale ai fini della presentazione di domande di contributo o di altre dichiarazioni di settore. Le verifiche e controlli in loco delle superfici vitate è di competenza della Provincia.

Art. 50

ESTIRPO / REIMPIANTO VIGNETO

1. I conduttori di superfici vitate, nel momento in cui decidano di estirpare e/o reimpiantare un vigneto, devono presentare le domande di variazione del potenziale viticolo. Per ottenere o utilizzare un' autorizzazione di estirpo/reimpianto è necessario presentare domanda tramite i CAA (Centri di Assistenza Agricola).
2. Le nuove procedure da applicare in materia sono definite dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'istituzione e l'aggiornamento dell'inventario regionale delle superfici vitate disponibile sul sito della Regione Lombardia (www.agricoltura.regione.lombardia.it).
3. Le verifiche e i controlli in loco sulle variazioni del potenziale viticolo e l'emissione dei diritti di reimpianto sono di competenza della Provincia.

Capitolo II

ABBANDONO/CESSAZIONE VIGNETI E NUOVI IMPIANTI

Art. 51

VIGNETI ABBANDONATI

1. A norma della D.G.R. 3.8.2000 n. 7/904 è fatto obbligo di estirpo dei vigneti in stato di abbandono che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (FD, Oidio, Peronospora, ecc.) anche a notevoli distanze. Con il termine vigneti abbandonati si intendono gli appezzamenti nei quali non sono svolte le operazioni agronomiche e la difesa fitosanitaria previste dal codice di buona pratica agricola, così come definito nel Piano Sviluppo Rurale della Regione Lombardia.
2. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere all'obbligo di cui al comma 1, il Comune potrà eseguire l'estirpo d'ufficio e in tal caso tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario medesimo.

Art. 52

CESSAZIONE DELLE COLTURE

1. Il proprietario di vigneto che debba cessare la coltura può rivolgersi presso il Comune all'Ufficio Tecnico Agrario per tutte le informazioni disponibili in merito agli obblighi ed alle possibilità di agevolazione inerenti alla sua situazione.
2. Al proprietario di vigneto, in caso di cessazione della coltura e di impossibilità di affidare il vigneto stesso ad affittuari o vicini, è fatto obbligo di provvedere o far provvedere all'estirpamento chiedendo alla Regione il diritto di reimpianto affinché non venga meno la possibilità di coltivare in futuro la vite in quel terreno.

Art. 53
SISTEMAZIONI DEL TERRENO E NUOVI IMPIANTI

1. Le attività di scasso finalizzate all'impianto di nuovi vigneti in aree con pendenza inferiore al 20% sono subordinate alla preventiva comunicazione al Servizio Agricoltura del Comune. Se effettuate in aree aventi pendenza superiore al 20 % sono subordinate al rilascio di specifica autorizzazione comunale e alla redazione, a cura del richiedente, di un approfondito studio di carattere geologico.
2. La sistemazione del terreno potrà essere effettuata a rittochino o in traverso a seconda delle indicazioni dei Piani di Settore e del codice di buona pratica agricola. Durante i primi anni, comunque fino a completo assestamento del suolo, è necessario curare con opportuna predisposizione di solchi acquai e arginelli i fenomeni di erosione e dilavamento.
3. E' vietata la coltivazione del vigneto con il sistema "a rittochino" ove la pendenza del terreno è superiore al 15% .
4. Nella realizzazione degli impianti agricoli dovrà essere preferito l'uso di pali in legno, riducendo al minimo possibile l'impiego di pali in cemento o materiali diversi.

Capitolo III
TERRENI INCOLTI

Art. 54
ABBANDONO DI SUPERFICI AGRICOLE

1. Nel caso di abbandono di superfici agricole, il proprietario è tenuto comunque ad evitare la infestazione con rovi, robinie, ed altre infestanti eseguendo o facendo eseguire i lavori necessari.
2. Gli Agenti segnaleranno i nuovi incolti al fine di tenere aggiornata la mappa degli incolti stessi. I proprietari che si ritenessero danneggiati da un incolto vicino possono segnalarlo ai competenti uffici comunali.

Art. 55
TERRENI INCOLTI E INGERBIDITI

1. I terreni incolti devono essere sfalciati, o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti, evitando in ogni caso la diffusione di semi infestanti.
2. E' vietato mantenere terreni in stato di ingerbidimento tale da determinare situazioni di degrado ambientale che ledano la quiete ed il decoro e possano creare pregiudizio per la pubblica salute ed incolumità. In prossimità di terreni coltivati a vigneto, in considerazione della difficoltà che in tali casi si manifesta per la lotta a parassiti e insetti, è fatto obbligo ai proprietari di gerbidi di mantenere l'intera superficie pulita. Se i proprietari non dovessero

provvedere alla risoluzione della situazione sopra indicata, le necessarie operazioni saranno eseguite a cura del Comune ed a danno dei proprietari dei fondi ingerbiditi in stato di abbandono.

3. I terreni che hanno acquisito la caratteristica di bosco, sulla base di valutazioni che possono essere espresse da parte di personale del Corpo Forestale dello Stato o della Provincia (area di ampiezza di almeno mq. 2000 anche appartenente a più soggetti), per poter essere ricondotti a terreno agricolo necessitano di autorizzazione ambientale della Provincia.

Art. 56

AREE VERDI NELLE ZONE URBANE

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o in disponibilità spazi verdi all'interno dei nuclei abitati o comunque all'interno delle zone urbanizzate in generale, di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi, la rimozione di oggetti e rifiuti che possono pregiudicare l'igiene pubblica e deturpare l'ambiente.

2. Le siepi non potranno superare l'altezza di 200 cm e dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà; le stesse in prossimità di curve stradali pericolose e di accessi o diramazioni dovranno essere ridotte all'altezza di 100 cm in modo da non precludere la visibilità veicolare.

3. Nel caso in cui l'inadempienza agli obblighi di cui al comma 1 dovesse perdurare anche dopo l'accertamento della violazione e l'applicazione della relativa sanzione amministrativa, si provvederà d'ufficio, a spese dell'inadempiante, alla eliminazione delle cause costituenti la violazione.

TITOLO VII

ACQUE E STRADE

Capitolo I

ACQUE

Art. 57

LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere, né provocare un cambiamento di percorso tale da arrecare danni ai fondi vicini o a strade. Al proprietario del fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che alteri le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere a propria cura e spese ad effettuare tutte le opere idrauliche di pertinenza anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione tra le parti.

2. Con riferimento all'at. 15 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

- impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
- impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in esse acque di qualunque natura.

3. Per i contravventori si applicano le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. sopra citato.

4. Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

5. Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

6. Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre, oltre che fornite di caditoie per l'acqua, a cura e a spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia.

7. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione di deflusso.

8. Non sono consentiti accessi carrai senza tombinatura e non muniti di griglia idonea per la raccolta delle acque di scolo.

9. E' vietato qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e di regimazione delle acque meteoriche.

10. Per i fossi privati di scolo nei quali é stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino e l'idoneo risezionamento. L'Amministrazione riterrà comunque responsabili e obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, ecc..

Art. 58 PULIZIA DEI FOSSI

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in modo che, anche in caso di piogge continue o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade di uso pubblico o privato.

2. I fossi a lato delle strade comunali saranno spurgati, secondo necessità, normalmente a cura del Comune, mentre i proprietari delle aree confinanti hanno il dovere di mantenere, a proprie spese, spurgati ed efficienti i ponticelli di accesso ai fondi nonché alla loro sostituzione se necessario.

3. I fossi delle strade interpoderali e vicinali devono essere spurgati, a proprie spese e secondo necessità, dai proprietari delle aree confinanti, a cui spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.

4. I fossi delle strade consortili e private devono essere spurgati, a proprie spese e secondo necessità, rispettivamente dai componenti il "consorzio" e dai proprietari; a costoro spetta anche l'onere di mantenere efficienti i ponticelli di accesso ai fondi.

5. La pulizia dei fossi deve essere effettuata normalmente una volta all'anno, ma comunque più spesso in caso di accertata necessità per il libero scorrimento di acque sia sorgive che piovane.

6. I fossi, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per motivi idraulici, devono essere convenientemente allargati ed approfonditi a spese degli interessati.

7. Il materiale che risulta dalla spurgo dei fossi ecc. temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro il termine massimo di quarantotto ore.

8. In caso di trascuratezza o di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, se ciò può essere causa di danni, l'Amministrazione Comunale può decidere di far eseguire, anche senza indugio, i lavori necessari a spese degli inadempienti, ferme restando le sanzioni per la violazione accertata.

Art. 59 DISTANZE PER FOSSI E CANALI

1. Per lo scavo di fossi e canali presso il confine con il fondo vicino, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale ed attuare tutte le opere necessarie, comprese le opere di sostegno, atte a salvaguardare il fondo del vicino.

Art. 60 ACQUE PUBBLICHE E DI IRRIGAZIONE

1. E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, petraie, scavi negli alvei e nei fossi, torrenti o scolatori. E' proibito danneggiare o inquinare in qualsiasi modo sorgenti e condutture di acque pubbliche, provocare scoli o infiltrazioni sul suolo agricolo o nel sottosuolo non consentite dalle leggi o dai regolamenti in materia.

2. I prelievi di acque correnti per uso irriguo, di abbeveraggio o di altri casi devono essere soggetti ad autorizzazione e comunque limitati a periodi legati ad esigenze specifiche.

3. Lo scavo di pozzi può essere concesso solo previa richiesta di autorizzazione agli enti competenti.

4. Qualora, per esigenze contingenti, si dovesse procedere a realizzare o modificare affossature non demaniali esistenti, dovrà essere chiesto il nulla osta al Comune che lo rilascerà solo dopo aver constatato, secondo la relazione da presentare a firma di un tecnico abilitato, che non sono possibili soluzioni alternative, che il nuovo tracciato sia

migliorativo del precedente e che non si arrechino variazioni al defluire delle acque verso il ricettore in cui avveniva lo scarico. Nel caso in cui sia prevedibile una turbativa ai deflussi idrici, la relazione tecnica dovrà indicare quali siano le soluzioni adottate e le opere da realizzare al fine di garantire lo smaltimento dell'acqua secondo le nuove direttrici.

5. Ogni proprietario e' tenuto a curare la manutenzione dei fossi di scolo e di irrigazione che attraversano il fondo o sono al suo limitare. Le operazioni di manutenzione consistono in pulizia del fosso e falciatura della vegetazione. I fossi stabili delle proprietà private debbono essere disposti e curati in modo tale da non produrre danni o causare erosione.

6. Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non determini spreco e non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

7. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

8. Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica o pericoli per la pubblica salute, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.

9. Il personale all'uopo incaricato o competente in materia sorveglierà la distribuzione dell'acqua di irrigazione, denuncerà chi abusivamente deriverà l'acqua ai fondi altrui e farà rispettare gli orari stabiliti dai consorzi di irrigazione;

Art. 61 ACQUA POTABILE

1. L'uso dell'acqua potabile potrà essere autorizzato anche per fini agricoli (irrigazione o trattamenti antiparassitari) solo se non vi é penuria di acqua e solo se tale uso è concesso dal Gestore del Servizio Idrico;

2. Nei periodi in cui esiste scarsità di acqua, a seguito di specifica richiesta (serre, colture particolarmente esigenti e in coltivazione specializzata) l'utilizzazione dell'acqua per uso agricolo potrà essere concessa durante le ore notturne, o comunque in momenti in cui non venga pregiudicato l'approvvigionamento per uso civile.

CAPO II STRADE COMUNALI E RURALI

Art. 62 MANUTENZIONE DELLE STRADE

1. La manutenzione delle strade è di competenza:

- del Comune relativamente alle strade comunali;
- del Consorzio, con la partecipazione del Comune, relativamente alle strade consortili di uso pubblico;
- dei proprietari dei fondi serviti relativamente alle strade vicinali e private;

- dei proprietari dei fondi relativamente alle strade interpoderali;
2. La misura della quota di partecipazione alle spese derivanti dalla manutenzione delle strade facenti parte di un consorzio ai sensi del decreto legge luogotenenziale n. 1446/1918, è definita dallo Statuto del Consorzio stesso.
 3. La partecipazione alle spese di manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico non consorziate, è così determinata:
 - per gli utenti: in base alle dimensioni dei terreni serviti;
 - per il Comune: in base all'importanza della strada, in relazione all'uso della stessa da parte della collettività, ed in ogni caso da un minimo del 20% ad un massimo del 50% della spesa complessiva.
 4. Tutti gli utenti di strade private sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o con concorso nelle spese.
 5. Tutte le strade devono essere dotate di idonei sistemi di regimazione delle acque.

Art. 63

SALVAGUARDIA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE

1. Sul suolo delle strade comunali, vicinali e consorziali è vietato fare opere e depositi che ne pregiudichino il libero transito o che ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso. E' pure vietato condurre a strascico legnami o materiali che comportino o danneggino il buono stato delle strade e dei manufatti.
2. E' vietato modificare o eliminare strade interpoderali o private senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto.
3. Chiunque, transitando con carichi eccessivi su strade comunali e/o vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, dovesse danneggiarle, è tenuto a ristabilirne lo stato originario a proprie spese.
4. Di norma i carichi (uva, letame, prodotti di esbosco ed altri) non potranno eccedere i 100 q. sulle strade rurali. I veicoli, inoltre, dovranno essere posteggiati nelle apposite piazzuole.
5. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre strade di uso pubblico, non possono arare, fresare e vangare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere i mezzi usati per la lavorazione, le bestie o qualsiasi altro mezzo, senza danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.
6. Nell'impianto di nuovi vigneti, frutteti e qualsiasi altra piantumazione non vietata, le distanze dal primo filare ai confini della strada dovranno essere di almeno m. 2,5 e comunque tali che i mezzi meccanici impiegati nella lavorazione, in particolare se pesanti e cingolati, non abbiano ad oltrepassare i limiti imposti dal confine.
7. Le eventuali fosse di raccolta dell'acqua piovana dovranno essere collocate a una distanza non inferiore a mt. 2 (metri due) dalla strada ed essere convenientemente protette ed impermeabilizzate.

8. I fondi, ove necessario, devono essere forniti di ponticello di accesso in grado di tollerare il peso dei mezzi che vi transitano. Sotto al ponticello dovranno essere collocati tubi di cemento di idonea sezione in funzione della portata dei fossi e comunque mai di diametro inferiore a cm. 40.

9. E' vietato operare manovre sulle strade comunali e rurali con mezzi meccanici (cingolati, motocoltivatori, mezzi di trasporto) che possano produrre danni alle medesime. I mezzi meccanici agricoli devono essere muniti di tutti quei dispositivi atti ad evitare qualsiasi danno alla sede stradale. Oltre alle sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, al responsabile saranno addebitate le riparazioni dei danni causati.

10. All'inizio e nei luoghi più opportuni, per ogni strada verranno poste segnalazioni indicanti i limiti di velocità e gli eventuali divieti riguardanti la circolazione. Normalmente il limite ordinario di velocità per le strade collinari asfaltate sarà di 50 Km/h e per quelle non asfaltate di 30 Km/h la velocità dovrà essere comunque ridotta se le condizioni richiedono attenzione o prudenza.

11. Sulle strade e sentieri, anche collinari, è consentita la circolazione dei cavalli montati per fini sportivi; è comunque vietato il galoppo.

Art. 64

RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI

1. Qualora risulti che il conduttore e/o proprietario di un fondo si sia impossessato di parte di sedime destinato a viabilità, fossi, canali o altra superficie di uso o interesse pubblico, sarà soggetto all'obbligo di riconfinamento e al ripristino delle aree stesse (sedi stradali, fossi, canali, ecc.) sostenendone tutte le spese conseguenti, comprese eventuali spese legali.

2. In caso di inottemperanza ai lavori di ripristino, i medesimi saranno effettuati a cura del Comune con rivalsa piena e incondizionata sugli inadempienti. Il responsabile della manomissione o alterazione dello stato dei luoghi sarà inoltre soggetto a una sanzione amministrativa commisurata alla superficie di strada o alla lunghezza di fossi e canali manomessa.

Capitolo III

NORME PARTICOLARI PER LE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

Art. 65

QUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI

1. Ai fini del Codice della Strada, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali. Ad esse si applicano le disposizioni che regolano le strade comunali.

2. Il presente Capo III disciplina le modalità per la conservazione, la tutela e la gestione delle strade vicinali.

3. Il Comune ha il potere-dovere di garantire anche per le strade vicinali la sicurezza della circolazione ed è tenuto a concorrere nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione di quelle soggette al pubblico transito e facoltativamente per quelle non soggette a pubblico transito, in questo caso in misura non eccedente il quinto della spesa.

4. Per accedere ai contributi per la manutenzione, la sistemazione e la ricostruzione delle strade ad uso pubblico, i proprietari dei fondi serviti, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.2.1958 n. 126, devono riunirsi in consorzio secondo quanto previsto dal D.L.Lgt. 1.9.1918 n. 1446.

5. La rete viabile rappresentata dalle strade vicinali, a volte arbitrariamente interrotta dai proprietari dei fondi per ingiustificati motivi di sicurezza, costituisce un patrimonio di forte valenza culturale, paesaggistica e urbanistica che l'Amministrazione Comunale intende recuperare e valorizzare.

Art. 66

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano alle strade vicinali già ricomprese nell'apposito elenco approvato con deliberazione del Commissario Reggente del 1 Gennaio 1931 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le strade che risultano dalle mappe catastali quali strade vicinali e che sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti norme perché non incluse nell'elenco citato al comma 1, sono soggette al regime giuridico delle strade agrarie ed alle tutele e vincoli previsti dal diritto privato in tema di servitù, passi e governo del territorio.

3. La tutela del diritto pubblico su tutte le strade ricomprese nell'elenco di cui al comma 1. è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali, nei criteri e nelle forme stabiliti dalla vigente normativa.

4. Per tutte le strade vicinali il Comune provvede alla apposizione e manutenzione della segnaletica verticale.

Art. 67

RIPRISTINO DELL'USO PUBBLICO DELLE STRADE VICINALI

1. E' compito del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge, attivare tutte le azioni idonee ad assicurare all'uso pubblico le strade vicinali comprese nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 66, ma precluse di fatto a tale uso per ostacoli frapposti da proprietari confinanti.

2. Lo stato di abbandono delle strade di cui al comma 1. o la preclusione alla libera circolazione delle stesse costituiscono motivo per intimare ai proprietari di fare fronte ai loro obblighi di ripristino delle condizioni di percorribilità.

3. Sulle strade vicinali, sia carrozzabili che campestri o sentieri, anche se nel tempo modificate quantitativamente e qualitativamente ed anche se non colleganti residenti di case sparse, deve essere assicurato il diritto alla libera circolazione sulla base degli

interessi diffusi dei cittadini, per l'esercizio venatorio, per il tempo libero, per le attività naturalistiche o per la semplice curiosità di conoscere il territorio.

4. L'elenco richiamato al comma 1. potrà essere oggetto di revisione e aggiornamento sulla base delle mappe e degli atti presenti negli archivi comunali, per l'individuazione delle strade non più esistenti e da ripristinare, di quelle precluse alla libera circolazione e di quelle che debbono essere mantenute all'uso pubblico.

Art. 68

CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI

1. La classificazione e declassificazione delle strade di cui al presente Titolo è attribuita al Comune di Massalengo che vi provvede con deliberazione del Consiglio Comunale. In caso di declassamento le strade interessate diventano automaticamente strade agrarie interpoderali di proprietà privata, con l'esclusione di qualsiasi ed ulteriore forma di uso pubblico. Il fondamento giuridico del declassamento è il mancato riscontro di fatto dell'uso pubblico o l'inutilità per fini pubblici.

2. Il declassamento delle strade di uso pubblico può essere chiesto da parte dei proprietari dei fondi contermini ed è finalizzato al definitivo passaggio di proprietà con atto notarile, che potrà comunque essere redatto anche in presenza di servitù o diritti di terzi riportando gli stessi nell'atto medesimo.

Art. 69

PROCEDURA PER DECLASSAMENTO STRADE VICINALI

1. Per il declassamento la procedura si svolgerà nel seguente modo:

a) Richiesta del/i cittadino/i proprietario/i dei fondi contermini con i seguenti allegati:

- mappa catastale;
- visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
- scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
- repertorio fotografico;
- relazione circa le motivazioni della richiesta di declassamento;

b) Esame preliminare del Servizio Tecnico Comunale con:

- verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico;
- verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico;
- verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;

c) Deliberazione del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta di declassamento con relative motivazione;

In caso di accoglimento:

d) Redazione del frazionamento da parte del/i proprietario/i richiedente/i;

e) Rogito, registrazione, trascrizione e voltture catastali a cura e spese del/i proprietario/i richiedente/i.

Art. 70

PROCEDURA PER CLASSAMENTO STRADE VICINALI

1. La classificazione di strada vicinale d'uso pubblico può essere d'iniziativa privata o del Comune e può essere attuata se esiste un riscontro di fatto dell'uso pubblico reiterato nel tempo o se ne è previsto l'uso pubblico da strumenti urbanistici o da attinenti piani/programmi comunali.

2. Nel caso di richiesta da parte di privati si seguirà la seguente procedura:

a) Richiesta del/i cittadino/i proprietario/i dei fondi contermini con i seguenti allegati:

- mappa catastale;
- visure catastali relative alle particelle contermini al tracciato stradale;
- scheda riepilogativa dei proprietari interessati;
- repertorio fotografico;
- relazione circa le motivazioni della richiesta di classamento;
- relazione geologica per accertare la stabilità della viabilità.

b) Esame preliminare del Servizio Tecnico Comunale con:

- verifica se il tracciato risulta escluso dall'elenco delle vicinali di uso pubblico;
- verifica dell'esistenza o meno dell'uso pubblico;
- verifica insussistenza e/o presenza di diritti reali relativi ad altri proprietari;

c) Deliberazione del Consiglio Comunale con accettazione e/o diniego della richiesta con relative motivazioni;

In caso di accoglimento:

d) Redazione dei frazionamenti da parte del/i proprietario/i richiedente/i;

d) Rogito, registrazione, trascrizione e volture catastali a cura e spese del/i proprietario/i richiedente/i.

3. Si procede alla classificazione a strada vicinale d'uso pubblico d'iniziativa pubblica nei seguenti casi:

- Quando ricorre il fondamento giuridico del classamento attraverso il riscontro di fatto dell'uso pubblico;
- Quando previsto da specifici strumenti/piani/programmi comunali;
- Quando ricorrono motivi di contingibilità ed urgenza riscontrati nei modi previsti dalla legge;

4. Nei casi di iniziativa pubblica di cui al precedente comma 3:

- a seguito dell'approvazione della classificazione da parte del Consiglio Comunale sarà immediatamente esercitato il diritto d'uso pubblico, intendendosi nel diritto la facoltà suprema del Sindaco di avvalersi, per la tutela e gestione del territorio, d'atto impositivo per l'applicazione del diritto d'uso pubblico anche sulle strade agrarie, laddove, di fatto, sia preclusa e/o limitata la possibilità di una pubblica fruizione;
- è obbligo dell'Amministrazione procedere alla formazione del Consorzio obbligatorio;
- le somme per eventuale indennizzo a privati per l'imposizione del diritto d'uso pubblico per iniziativa del Comune, su strade precedentemente identificate quali agrarie, ragguagliando le stesse a opere di urbanizzazione, potranno essere determinate in base a quota parte del costo di manutenzione annuo al metro lineare di strada ed essere reperite

fra le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione sul bilancio dell'anno successivo a quello in cui il Comune provvede alla classificazione a vicinale di uso pubblico.

Art. 71

AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE STRADE VICINALI

1. Sono ammessi dal presente regolamento variazioni dei tracciati delle strade vicinali di uso pubblico (fatto salvo il rilascio dei previsti atti autorizzativi) purché adeguatamente giustificate e purché le variazioni proposte non peggiorino sostanzialmente le caratteristiche morfologiche dei tracciati esistenti.

2. La variante del tracciato, ove non comporti modifiche tali da incidere in modo sostanziale sullo stradario approvato dal Consiglio Comunale, può essere assentita con deliberazione della Giunta Comunale, fatte salve le norme e le procedure in materia edilizia ed urbanistica, nonché le norme relative al procedimento amministrativo.

3. Qualora al classamento di una nuova porzione di strada fra le strade vicinali di uso pubblico corrisponda la dismissione di un tracciato di strada d'uso pubblico, potrà essere redatto un contestuale atto di classificazione e declassamento ed un conseguente rogito di permuta sempre a cura e spesa del/i proprietario/i dei fondi contermini promotore/i della richiesta.

Art. 72

NUOVE STRADE

1. Per le nuove viabilità realizzate da enti pubblici, la loro classificazione è definita in sede di approvazione del progetto.

2. La realizzazione di nuove strade da parte di privati deve essere autorizzata con permesso di costruire o denuncia d'inizio attività a seconda della tipologia dell'intervento e qualora venga richiesta la classificazione di strada vicinale di uso pubblico si segue la procedura definita dal precedente art. 70, integrando l'istanza con i seguenti ulteriori documenti:

- mappa catastale con relativi frazionamenti;
- visure catastali relative alle particelle interessate dal tracciato stradale;
- contratti di acquisto dei beni; -relazioni sulle dimensioni e caratteristiche del tracciato e della sezione tipo;
- collaudo statico di eventuali opere d'arte.

3. Ad avvenuta ultimazione della strada il servizio tecnico del Comune procederà ad una verifica dei lavori eseguiti in rapporto al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni.

Art. 73

CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, possono essere erogati contributi a favore dei consorzi di gestione delle stesse in misura variabile da un quinto sino alla metà dell'importo netto dalla spesa.

2. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ammesse a contributo, nel limite delle risorse stanziare in bilancio, dovranno necessariamente essere concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

3. L'amministrazione potrà contribuire anche fornendo i materiali necessari alla manutenzione, in quantità tale che il suo valore sia pari al contributo assegnato dal Comune.

4. Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento:

- ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
- ripristino ponti e/o manufatti a seguito di eventi calamitosi o grave deterioramento;
- asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche; modifiche di tracciato o di livelletta che migliorino le caratteristiche planoaltimetriche;
- ristrutturazione opere idrauliche pertinenziali;

5. Le opere di manutenzione ordinaria ammissibili a contributo potranno essere:

- riprese di asfalti esistenti;
- ripristino fossi stradali ed eventuali manufatti presenti;
- ripristino e consolidamento massicciata stradale;
- ricariche con ghiaia e materiale stabilizzato.

Art. 74 INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI

1. In caso d'interventi di carattere straordinario, riconducibili ad eventi calamitosi, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedervi direttamente per interventi di urgenza o di somma urgenza previsti dagli articoli 175 e 176 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, sostenendone la spesa e rivalendosi sui frontisti per la quota posta a loro carico.

Art. 75 LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE VICINALI

1. Al fine di ridurre l'usura delle infrastrutture stradali e al fine di valorizzare e rispettare l'ambiente naturale delle aree servite dalle strade vicinali ad uso pubblico, contenendo l'emissione di Agenti inquinanti in atmosfera, la circolazione con veicoli a motore sulle strade di maggiore traffico – individuate con apposita deliberazione della Giunta Comunale – può essere soggetta a limitazione, rappresentata dall'obbligo per il conducente di acquisire preventivamente apposito permesso di transito, eventualmente oneroso.

2. La circolazione nelle strade vicinali, avuto riguardo alla struttura stradale, potrà essere inoltre vietata qualora il transito possa causare deterioramento della sede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito.

3. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale. Le spese di cui sopra andranno a concorrere a formare la quota massima di partecipazione agli oneri di gestione delle strade spettante all'Amministrazione Comunale.

4. E' sempre vietato il transito di veicoli a motore qualora le motivazioni dell'utilizzo siano riconducibili a gare e/o ritrovi di motocross.

Art. 76

PERMESSI DI TRANSITO NELLE STRADE VICINALI

1. I proprietari di fondi limitrofi alle strade vicinali, ovvero i soggetti che su detti fondi vantano diritti, qualora sulle strade stesse siano stati istituiti divieti o limitazioni alla circolazione veicolare, possono richiedere l'autorizzazione al transito in deroga ai medesimi divieti o limitazioni.

2. Le richieste di cui al comma 1. devono essere indirizzate al Servizio di Polizia Locale utilizzando un apposito modello riportante le indicazioni dei veicoli che dovranno transitare (marca, modello, targa, portata complessiva a pieno carico), nonché la precisa indicazione del tratto di strada da percorrere. L'autorizzazione conterrà i termini di validità e, se ritenuto opportuno dal Servizio di Polizia Locale, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, potrà prevedere l'obbligo di deposito di una cauzione da stabilire in base ai metri lineari di percorrenza ed al tipo di veicolo.

3. Il soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al comma 2., è responsabile degli eventuali danni provocati alla struttura stradale a seguito del transito, intendendo sia alla sede stradale che alle sue pertinenze, nonché di qualsiasi danno o lesione provocata a se stesso o a terzi, lasciando indenne l'Amministrazione Comunale e l'eventuale competente Consorzio da qualsiasi richiesta di risarcimento.

4. Qualora si dovessero verificare danneggiamenti alla struttura stradale, il soggetto autorizzato al transito dovrà darne immediata comunicazione al Servizio Polizia Locale, provvedendo all'immediata segnalazione dell'eventuale pericolo determinatosi per la pubblica circolazione, fermo restando l'obbligo di provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni che saranno impartite dal Comune.

5. Qualora gli eventuali danni arrecati alla sede stradale non siano tempestivamente comunicati al Servizio di Polizia Locale da parte del soggetto autorizzato al transito, ovvero non vengano da questo ripristinati secondo le indicazioni del servizio tecnico del Comune, il Servizio Polizia Locale provvederà alle verbalizzazioni del caso ai sensi del vigente codice della strada.

6. I permessi saranno rilasciati per un utilizzo riconducibile ad una o a più delle seguenti motivazioni: coltivazioni di fondi, taglio di boschi, manutenzione ordinaria e straordinaria o ampliamento e costruzione di fabbricati, caccia, raccolta frutti, vigilanza, protezione, conservazione del patrimonio floro-faunistico sia pubblico che privato, agriturismo.

Art. 77

AUTORIZZAZIONI SPECIALI DI TRANSITO NELLE STRADE VICINALI

1. In caso di utilizzo delle strade vicinali per trasporti eccezionali tali da potere arrecare danni alla struttura stradale, ed in particolare per il transito di mezzi eccedenti i 100

quintali, deve essere rilasciata una speciale autorizzazione, la quale dovrà obbligatoriamente prevedere il versamento di un deposito cauzionale.

2. Il deposito cauzionale di cui al comma 1. ha esclusivamente la funzione di garantire il ripristino immediato di danni eventualmente prodotti a causa del passaggio dei veicoli il cui transito è stato specificamente autorizzato.

3. L'ammontare della cauzione è determinato nella somma di € 0.50/m l di utilizzo dell'infrastruttura con la misura minima di 500,00 euro.

4. La cauzione rimarrà a disposizione dell'amministrazione Comunale per tutta la durata della autorizzazione e sarà svincolata entro un mese dalla scadenza previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale che il transito avvenuto non ha determinato danno alla struttura stradale.

TITOLO VIII PIANTUMAZIONI

Capitolo I NORME PARTICOLARI PER IL TERRITORIO COLLINARE

Art. 78 IMPIANTI ARBOREI NELLA ZONA COLLINARE (P.L.I.S.)

1. E' fatto divieto di impiantare e lasciar crescere in collina piante legnose ad alto fusto (pioppo, conifere e latifoglie da coltura accelerata come quercia rossa ed altre) se non nelle zone eventualmente ed espressamente individuate nei Piani Comunali per il Governo del Territorio. Ove tollerate, le distanze dai confini non potranno comunque essere inferiori a mt. 10 (metri dieci).

2. Colture alternative alla vite quali ciliegio, fico, kaki e frutteto in genere, dovranno rispettare distanze tali da non ombreggiare i vigneti e comunque non inferiori a mt. 4,00 (metri quattro) dal confine.

3. All'interno dei vigneti gli alberi da frutto di grandi dimensioni come noce e ciliegio su franco sono ammessi purché non diano ombra ai vigneti vicini e comunque a distanze non inferiori a mt. 8 (metri otto) dal confine. Non e' ammessa la piantagione di piante ornamentali ad alto fusto nei fondi coltivati.

Capitolo II

DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI

Art. 79

DISTANZE ALBERI

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente Capo I per la zona collinare, nella messa a dimora di alberi si devono osservare le seguenti distanze (dalla linea di confine alla base esterna dell'albero al momento della piantagione):

a) dalle strade comunali e vicinali:

- si applica la disciplina prevista dall'art. 26 del Regolamento di Attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1982);

b) dalle strade interpoderali e private gravate da servitù di passaggio:

- alberi di alto fusto: non meno di mt. 6 (metri sei);
- alberi non di alto fusto: non meno di mt. 3 (metri tre);
- viti, arbusti, siepi : non meno di mt. 1,5 (metri uno e mezzo);

c) dal confinante:

- alberi di alto fusto: non meno di mt. 10 (metri dieci) e non meno di mt. 15 (metri quindici) se sul fondo finitimo è esistente un vigneto in attività e non dismesso;
- alberi non di alto fusto: non meno di mt. 4,50 (metri quattro e mezzo);
- alberi da frutta: non meno di metri 3 (metri tre);
- siepi, arbusti, piante ornamentali e da frutto di altezza non superiore a mt. 2,50: : non meno di mt. 1,50 (metri uno e mezzo);
- viti: non meno di mt. 1,50 (metri uno e mezzo) lungo il filare e non meno di mt. 2,50 (metri due e mezzo) sulla testata del filare;

2. Con riferimento alle distanze, si considerano:

- alberi di alto fusto: quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come noci, pioppi, castagni, robinie, querce, pini, abeti, cipressi, olmi, platani, aceri, larici, ciliegi, faggi, tigli e simili;
- alberi di non alto fusto: sono reputati tali gli alberi da frutta, da giardino o altre piante simili, i cui rami vengono potati o si recidono periodicamente vicino al ceppo, e gli alberi il cui fusto alto non più di 3 metri si diffonde poi in rami;

3. Qualora tra due fondi si trovi una strada, nella messa a dimora di alberi sono prese in considerazione le sole distanze dalla strada, nel qual caso non vengono considerate le distanze dall'altro fondo;

4. E' vietato, ai sensi delle norme del "Codice della Strada", eseguire piantagioni, sia pure osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci, bivi e accessi dove sussista scarsa visibilità;

5. E' vietato mettere a dimora alberi di qualunque specie su strade comunali, interpoderali, consortili e vicinali. e comunque su aree comunali;

6. E' concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo da parte del Settore Tecnico del Comune;
7. Non si possono mettere a dimora alberi di qualunque specie a distanza inferiore a metri 4 (metri quattro) dalla sponda superiore di torrenti e rogge presenti sul territorio Comunale;
8. Gli alberi che nascono sul ciglio delle strade di uso pubblico, vanno recisi al livello del suolo dal Comune se strade comunali, dai proprietari dei fondi serviti se strade interpoderali, consortili, vicinali;
9. Le piante che nascono spontaneamente a distanza inferiore a quelle indicate nel presente articolo, devono essere estirpate qualora il confinante lo esiga qualora costituiscano intralcio per la libera circolazione dei mezzi agricoli;
10. Gli aventi diritto possono esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che non rispettino le distanze previste, qualora siano stati piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento;
11. Il vicino può esigere l'estirpazione degli alberi a coltura industriale posti in pieno campo dal momento in cui questi abbiano raggiunto la maturazione tecnica che è stabilita per ogni essenza e zona dall'Ispettorato forestale;
12. Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le disposizioni del Codice Civile. Sono consentite deroghe ai commi precedenti qualora vi sia l'accordo scritto tra le parti confinanti. La distanza, comunque, non può essere inferiore ai limiti imposti dal Codice Civile.

Art. 80 RECISIONE RAMI PROTESI E RADICI

1. Le radici che si estendono sotto la sede stradale vanno recise in quanto possono rovinarla. L'operazione va fatta dal proprietario dell'albero a proprie spese, oppure dall'Amministrazione addebitando i costi al proprietario dell'albero.
2. I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive e gli arbusti in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale se impediscono la visuale o la libera circolazione di persone e veicoli. L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.
3. Con riguardo agli alberi a foglia caduca o da frutto, vicino a strade comunali, è fatto obbligo al conduttore, e a proprie spese, di tagliare i rami che sporgono sulla strada stessa, anche se non ostacolano la visibilità, qualora le foglie cadute o i frutti caduti rendano scivolosa e pericolosa la strada.
4. Il conduttore di un fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano sul suo fondo.
5. I proprietari di alberi e siepi a confine di canali sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio al fine di evitare la caduta degli stessi nei canali. Per ciglio si

intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Art. 81
CADUTA DI RAMI E ALBERI SULLA STRADA

1. Con riferimento all'art. 29 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione, il conduttore del fondo interessato è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo art. 29 del D.L. 30 Aprile 1992 n. 285.

TITOLO IX
ATTIVITA' AGRICOLE

Capitolo I
NORME GENERALI

Art. 82
COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTO BESTIAME

1. Ciascun proprietario di terreni potrà porre in essere le colture e gli allevamenti che riterrà più opportuni e rispondenti ai propri interessi, purché la sua attività non costituisca pericolo o disturbo per i vicini e purché osservi norme e prescrizioni in materia. A questo fine costituiscono strumenti di riferimento i principi della "Condizionalità" previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali).

2. Relativamente all'allevamento di animali si deve fare riferimento alle disposizioni del Regolamento locale di igiene e degli strumenti urbanistici, nonché alle disposizioni impartite dal Servizio Veterinario A.S.L.

3. Quando si renda necessario per tutelare la salute, la sicurezza e la quiete pubblica, oltre che l'interesse generale, è data facoltà al Sindaco di imporre, con ordinanza, le opportune modalità di esercizio delle attività o delle colture e ordinarne, in caso di inadempienza, la cessazione.

Capitolo II

SISTEMAZIONI AGRARIE

Art. 83

SISTEMAZIONI AGRARIE E ARATURE

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con la necessità di assicurare l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.

2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli e in funzione della loro pendenza, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. CE 1782/2003, deve essere attuata una appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque a non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto idrogeologico.

3. I proprietari, o conduttori, di terreni adiacenti le strade comunali o vicinali devono provvedere all'esecuzione di fossi di guardia parallelamente alla strada per evitare il flusso diretto delle acque sulle strade stesse. I fossi devono essere realizzati ad una distanza minimale di mt. 2 (due) dal ciglio stradale e dalla sommità della scarpata e dovranno sboccare nel tombino più vicino o, in mancanza di questo, potranno con fluire sulla cunetta stradale in modo che non danneggi la carreggiata stradale.

4. I proprietari, o conduttori, dei terreni confinanti con le strade comunali o interpoderali o vicinali, comunque soggette a pubblico transito, non possono eseguire lavorazioni del terreno fin sul bordo stradale, ma devono arretrare l'operazione in modo da formare una intatta e solida fascia di rispetto o capezzagna, da mantenere inerbita, che consenta di manovrare gli organi lavoranti delle macchine operatrici senza interessare o danneggiare la carreggiata della strada, i fossi e qualsiasi opera, manufatto piantagione (siepi o altro) che si trovi lungo la strada.

5. La fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 4. deve essere larga non meno di mt. 2 (due) misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte e dal piede della scarpata a valle. Per i vigneti non deve essere inferiore a mt. 3 (tre).

6. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici devono effettuare le arature in modo da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno mt. 4 (quattro), misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso dell'acqua, La fascia deve essere mantenuta inerbita.

7. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possono favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate e ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.

8. Con le lavorazioni, le capezzagne di valle deve assumere inclinazione in contropendenza ed essere separata dal campo coltivato mediante un fosso di guardia che scarichi nel più vicino recettore.

9. Ai sensi del R.D. 523/1904, i proprietari, o i conduttori, del fondo confinante con corsi d'acqua pubblici non devono eseguire opere in alveo e nella fascia di mt. 10 (dieci) dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente competente.

10. Non sono consentiti asporti di terra o ghiaia o sabbia.

Art. 84

SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree instabili e/o interessate da frane attive individuate dallo Studio Geologico Comunale ovvero dal Piano Provinciale dei dissesti e dai Piani di Assetto Idrologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale, con livello di pericolosità elevato o molto elevato, fermo restando quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione di tali Piani in materia di lavorazioni agricole, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. I provvedimenti più generali e indispensabili da osservare sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo ed in particolare:

- a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, devono essere eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
- all'interno delle aree di frana, previo eventuale modellamento della superficie, deve di norma essere realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno e negli ambiti territoriali di cui al presente articolo, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

TITOLO X

FABBRICATI RURALI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 85

COSTRUZIONE DI FABBRICATI RURALI

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria di cui allo strumento urbanistico

del Comune (P.R.G./P.G.T ., Piani Particolareggiati, Piani di Settore), al Regolamento Edilizio Comunale e al Regolamento Locale di Igiene, nonché le norme di cui al Titolo III della Legge Regionale n. 12/2005.

2. Si applicano inoltre, e qui si intendono integralmente riportate, le “Linee guida regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale” approvate con Decreto del Direttore Generale della Sanità n. 20109 del 29.12.2005 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

3. Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione.

4. Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione dell'imprenditore agricolo e/o dei dipendenti dell'azienda. Per attrezzature e infrastrutture produttive si intendono quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli. Tutte le opere possono essere realizzate solo ed esclusivamente in funzione della conduzione del fondo.

5. Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati, Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.

6. Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione. Nel ristrutturato non è consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere.

7. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere i requisiti di agibilità.

Art. 86

IGIENE DEI FABBRICATI RURALI

1. Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia. I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento Comunale di igiene e delle norme specifiche in materia.

2. E' vietato il deposito disordinato delle merci, degli attrezzi agricoli, dei materiali da costruzione su tutte le aree scoperte e comunque per mitigare la percezione visiva delle zone destinate a deposito deve essere impiantata una barriera vegetale tenuta in costante ordine di potatura e in sana vegetazione.

3. Qualora l'abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica o non sia tenuta all'allacciamento alla stessa, le acque nere o le acque di lavorazione dei prodotti agricoli, si devono gestire tramite l'installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza di tali trattamenti, le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate.

4. E' vietato tenere stitlicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

5. Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, comunque, le norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 87

REQUISITI DELLE AREE SCOPERTE

1. I cortili, le aie, gli orti od i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.

2. Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, paddok di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o a platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di vasche di raccolta e stoccaggio per la maturazione dei liquami e successivo smaltimento, su suolo agricolo o in strutture di trattamento, a seconda delle caratteristiche chimico fisiche dei reflui e delle modalità di utilizzo da parte dell'azienda agricola.

CAPO II

RICOVERI PER ANIMALI – CONCIMAIE – DIVIETI

Art. 88

RICOVERI PER ANIMALI E CONCIMAIE

1. I ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo con vespaio ventilato o almeno a ciottolame e con idonea pendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo nero o con fognatura statico-dinamica.

2. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono avere superficie finestrata apribile. Per le porcilaie e per le stalle la superficie finestrata dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a "vasistas" e comunque devono garantire un adeguato ricambio di aria. La ventilazione dell'ambiente deve comunque essere intensificata anche mediante canne di ventilazione attraverso il soffitto, di diametro di almeno cm . 30 prevedendone una ogni 120 m c. di stalla.

3. Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli articoli 233 e seguenti del T .U . delle LL.SS. 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche.

4. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, senza tracimare dai muretti di contenimento e lontano da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere letame fuori dalle concimaie, i relativi mucchi sul nudo terreno sono permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per le loro caratteristiche topografiche, morfologiche, geologiche, idrografiche e climatiche, a possibilità di inquinamento del sottosuolo. Questi depositi devono essere tenuti ben ammassati e pressati, evitando spargimenti, in modo da non produrre rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori ed inconvenienti ambientali.

5. Tutti i deflussi liquidi delle stalle che non vengono raccolti in apposite fosse possono essere immessi direttamente in quelle delle concimaie, purché il pozzetto di queste abbia sufficiente capacità e purché vengano in ogni caso rispettate le norme igienico-sanitarie e antinquinamento vigenti.

6. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

TITOLO XI VINCOLI FORESTALI E PREVENZIONE INCENDI

CAPO I VINCOLI

Art. 89 ABBATTIMENTO ALBERI

1. Non sono soggetti ad autorizzazione del Corpo Forestale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scavalatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco.

2. E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico (es. di età superiore ad anni 40, secolare o facente parte di un parco).

3. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di boschi, è vietato abbattere alberi d'alto fusto (cioè nati da seme) e cedui (nati dai polloni) in genere, con particolare riferimento alle specie autoctone, senza averne dato preventiva comunicazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 90 TRATTAMENTO DEI BOSCHI

1. Le modalità di trattamento dei boschi sono definite dalla Legge Regionale 5.12.2008 n. 31 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Agricoltura, foreste, pesca e sviluppo

rurale”, nonché dal Regolamento Regionale 20.7.2007 n. 5 “Norme Forestali Regionali” e dal R.D. 3267/1923.

2. Per l’abbattimento di piante in aree boscate deve essere richiesta specifica autorizzazione alla Provincia di Lodi.

3. L’apertura di nuovi tracciati nelle aree boscate è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune e della Provincia per gli aspetti ambientali, edili, idrogeologici.

4. Nell’eseguire tagli o disboscamenti deve essere sempre lasciato un congruo numero di matricine a copertura dell’area boscata utilizzata.

5. E’ vietato lo sradicamento delle ceppaie in quanto servono a mantenere stabile il terreno.

6. In base alle disposizioni citate al comma 1, al controllo ed alla verifica della regolarità dei tagli provvede il Corpo Forestale dello Stato.

Capitolo II

PREVENZIONE E INTERVENTI PER INCENDI BOSCHIVI

Art. 91

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI

1. La materia è disciplinata dalla Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, nonché dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta agli Incendi Boschivi della Regione Lombardia, revisionato ed aggiornato con D.G.R. 11.12.2009 n. 10775.

2. Ai sensi dell’art. 45 della L.R. 31/2008 e dell’art. 54 del Regolamento Regionale n. 5/2007 è vietato accendere fuochi all’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri.

3. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi dell’articolo 45, comma 4, della L.R. n. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 2, l’accensione di fuochi è permessa esclusivamente:

- negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- per la carbonizzazione di cui all’articolo 38 del Reg. Reg. n. 5/2007.

4. L’accensione di fuochi, di cui al comma 3, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi e quelli per la ripulitura delle masse vegetali devono essere spenti entro le ore 14.00 e, nei giorni con ora legale, entro le ore 16.00.

5. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a

fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

6. La pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'ente forestale, che individua il soggetto responsabile.

7. In occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del direttore delle operazioni di spegnimento, è ammessa la pratica del controfuoco.

8. I proprietari dei fondi devono provvedere regolarmente a tutte le necessarie operazioni di pulizia degli stessi al fine di prevenire che i residui vegetali possano diventare fonte di sviluppo di incendi.

Art. 92 INTERVENTI IN CASO DI INCENDI

1. La prevenzione, l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi è affidato al Corpo Forestale dello Stato, che si avvale del personale appartenente al corpo stesso e di quello regionale formato dagli Agenti di Polizia Locale e rurale nonché dalla Protezione Civile e dai gruppi all'uopo predisposti.

2. Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato od incustodito è obbligato a segnalarlo immediatamente alla più vicina stazione del Corpo Forestale dello Stato (telefono 1515) , dei Vigili del Fuoco (telefono 115) o degli altri corpi di polizia, in modo che venga organizzata la necessaria opera di spegnimento.

3. Le zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio e saranno censite in appositi elenchi nel rispetto della normative vigente.

TITOLO XII CONTROLLI E SANZIONI

CAPO I ACCERTAMENTI E RIPRISTINI

Art. 93 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA RURALE

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti del Servizio di Polizia Locale, dagli Ufficiali e Agenti della Polizia Giudiziaria, dal Corpo di Polizia Provinciale e dal Corpo Forestale dello Stato.

2. Alla contestazione delle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite. Qualora la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, si applica anche la sanzione prevista per la disposizione regolamentare violata;

4. L'uso di autorizzazioni/concessioni/permessi non conforme alle condizioni cui sono stati subordinati o alle prescrizioni specifiche in essi contenute, oltre alla irrogazione della corrispondente sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca del provvedimento medesimo, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nei provvedimenti/atti di cui al comma 4, conseguano danni a beni del Comune o di terzi, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge in tema di responsabilità sostitutiva o solidale.

6. Le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, da applicare in caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento sono stabilite dalla L. 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e dalla L.R. 5 dicembre 1983 n. 90 "Norme di attuazione della Legge 24.11.1981 n. 689 concernente modifiche al sistema penale".

Art. 94 RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste conseguono di diritto, ove necessario ai fini della tutela dell'interesse pubblico, le sanzioni amministrative accessorie consistenti nell'obbligo di cessare una attività e/o comportamento, la rimozione delle opere abusive o la rimessa in pristino dei luoghi. Della sanzione amministrativa accessoria deve esserne fatta menzione nel verbale di accertamento della violazione.

2. Gli obblighi di cui al comma 1, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, ovvero entro il termine indicato nel verbale di accertamento. L'esecuzione avviene sotto il controllo del Servizio/Ufficio da cui dipende l'organo accertatore.

3. Qualora il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini indicati nel verbale di accertamento, l'Ente provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso addebitando al trasgressore le spese sostenute.

4. Quando ricorrono gli estremi di cui agli articoli 50 e 54 del TUEL 267/2000, oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la messa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 95
INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze sindacali o dirigenziali, salvo i casi previsti dall'art. 650 del codice penale e da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 80,00 (euro ottanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).

CAPO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 96
SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Salvo che il fatto non costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'art. 94, comma 3, le violazioni al presente regolamento sono punite come segue:

a) Chiunque viola le disposizioni di cui al Titolo V e al Titolo V I del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 (euro cinquanta/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00);

b) Chiunque viola le disposizioni di cui al Titolo V II del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento/00) a € 1.000,00 (euro mille/00);

TITOLO XIII
NORME FINALI

CAPO I
DURATA E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
RINVIO ALLE LEGGI

Art. 97
DURATA E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di Polizia Rurale non ha una durata prestabilita. L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche al Regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.

2. Dovranno altresì essere apportate le necessarie modifiche all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative aventi incidenza sostanziale sui contenuti del presente Regolamento e/o comportanti significative innovazioni.

3. Nel caso di modifiche parziali alle norme del regolamento si procederà, se possibile, alla redazione di testi coordinati.

Art. 98
VALIDITÀ DEI RIFERIMENTI A NORME DI LEGGE

1. Stante il principio della gerarchia degli atti normativi, le norme di livello superiore citate negli articoli del presente Regolamento prevalgono sulle norme del regolamento stesso.

2. I riferimenti a testi normativi estranei al presente Regolamento sono intesi quale rimando alla fonte normativa vigente all'epoca della redazione del Regolamento. Le successive variazioni del quadro normativo di riferimento, e dunque dei rimandi contenuti nel presente Regolamento, non inficiano la validità delle presenti prescrizioni regolamentari per quanto non in contrasto con i contenuti di tali variazioni del quadro normativo.

Art. 99
RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto, o non richiamato a livello normativo, nel presente Regolamento, devono essere comunque osservate le disposizioni legislative vigenti in materia e le applicabili prescrizioni degli strumenti idrogeologici, urbanistici e paesaggistici sovracomunali oltre a quelli di livello Comunale, con particolare riferimento al Piano Particolareggiato del P.L.I.S., oltre agli altri regolamenti comunali per le parti non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

CAPO II
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
DEL REGOLAMENTO

Art. 100
ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Rurale si deve considerare abrogato il Regolamento precedente approvato con atto C.C. n. 24 del 17.02.1952.

Art. 101
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, soggetto a duplice pubblicazione, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuarsi ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso.

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI	1
CAPO I FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE	1
Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
Art. 2 SCOPI DEL REGOLAMENTO	1
Art. 3 AMBITI DI APPLICAZIONE.....	2
CAPO II ORGANI PREPOSTI E PROVVEDIMENTI.....	2
Art. 4 SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.....	2
Art. 5 PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE.....	2
TITOLO II NORME PARTICOLARI.....	3
CAPO I PASSAGGI NELLA PROPRIETA' PRIVATA O COMUNALE.....	3
Art. 6 INGRESSO ABUSIVO NEI FONDI	3
Art. 7 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO.....	3
Art. 8 ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA	4
Art. 9 RECINZIONI.....	4
Art. 10 CUSTODIA DI ANIMALI.....	4
Art. 11 TRANSITO MOTORIZZATO NEL TERRITORIO RURALE	5
Art. 12 PROPRIETA' COMUNALE.....	5
CAPITOLO II DANNI E PERICOLI DI DANNO CONNESSI CON L'AGRICOLTURA ED IL TURISMO.....	5
Art. 13 FUOCHI ALL'APERTO.....	5
Art. 14 STILLICIDIO, INFILTRAZIONI, COLATICCI	6
Art. 15 TRASPORTO LETAME.....	6
Art. 16 SPANDIMENTO DI LIQUAMI.....	6
Art. 17 DIVIETO DI SPANDIMENTO DI LIQUAMI	7
Art. 18 DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO E TERRENO NON AGRICOLO.....	7
Capitolo III APPROPRIAZIONE INDEBITA DEI PRODOTTI	7
Art. 19 SPIGOLATURE.....	7
Art. 20 SCIAME DI API	8
Art. 21 FRUTTI PENDENTI	8
Art. 22 ATTIVITÀ DI VIGILANZA.....	8
TITOLO III NORME RELATIVE ALLA TRANSUMANZA E AL PASCOLO.....	9
CAPO I TRASFERIMENTO E TRANSITO DEL BESTIAME	9
Art. 23 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DEL BESTIAME.....	9
Art. 24 TRANSITO DEL BESTIAME.....	9
Art. 25 TRASPORTO DEL BESTIAME.....	10
Capitolo II PASCOLO SU FONDI PRIVATI E COMUNALI	10
Art. 26 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PASCOLO.....	10
Art. 27 PASCOLO SU TERRENI PRIVATI.....	11
Art. 28 PASCOLO SU TERRENI COMUNALI / DEMANIALI.....	11
Art. 29 PASCOLO ABUSIVO	11
Art. 30 COMPORTAMENTI PERICOLOSI	12
TITOLO IV NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI	12

Capitolo I TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.....	12
Art. 31 TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI	12
Art. 32 DETENZIONE DEGLI ANIMALI	12
Art. 33 DENUNCIA MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI	14
Capitolo II PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILI ALL'AGRICOLTURA, DEGLI ANIMALI SELVATICI E DEI PESCI	14
Art. 34 PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILI ALL'AGRICOLTURA	14
TITOLO V NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE	15
Capitolo I DANNI ARRECATI ALLE PIANTE	15
Art. 35 DANNI PROVOCATI DALL'UOMO O DAGLI ANIMALI	15
Capitolo II DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE DENUNCIA OBBLIGATORIA.....	15
Art. 36 DIFESA CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE DELLE PIANTE	15
Art. 37 DIFESA CONTRO LA FLAVESCENTZA DORATA DELLA VITE	17
Art. 38 DIFESA DALLE LEPRI.....	17
Art. 39 PREVENZIONE CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE DELLE PIANTE	18
Art. 40 INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DA EFFETTUARE.....	18
Art. 41 MODALITÀ DI PREPARAZIONE E DI CONSERVAZIONE MISCELE	19
Art. 42 UTILIZZO DI ANTIPARASSITARI	19
Art. 43 ESCHE AVVELENATE	20
Art. 44 TRATTAMENTI SU PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA	20
Art. 45 CONTROLLO E VIGILANZA DURANTE I TRATTAMENTI	20
Art. 46 REGISTRO DEI TRATTAMENTI.....	21
Art. 47 EFFETTO DEI FITOSANITARI SULLA SALUTE E PRECAUZIONI	21
Art. 48 CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO PRODOTTI FITOSANITARI	22
TITOLO VI VIGNETI E TERRENI INCOLTI	23
Capitolo I NORME RELATIVE AL POTENZIALE VITICOLO.....	23
Art. 49 INVENTARIO VITIVINICOLO	23
Art. 50 ESTIRPO / REIMPIANTO VIGNETO.....	24
Capitolo II ABBANDONO/CESSAZIONE VIGNETI E NUOVI IMPIANTI	24
Art. 51 VIGNETI ABBANDONATI	24
Art. 52 CESSAZIONE DELLE COLTURE	24
Art. 53 SISTEMAZIONI DEL TERRENO E NUOVI IMPIANTI	25
Capitolo III TERRENI INCOLTI.....	25
Art. 54 ABBANDONO DI SUPERFICI AGRICOLE.....	25
Art. 55 TERRENI INCOLTI E INGERBIDITI	25
Art. 56 AREE VERDI NELLE ZONE URBANE	26
TITOLO VII ACQUE E STRADE.....	26
Capitolo I ACQUE	26
Art. 57 LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE.....	26
Art. 58 PULIZIA DEI FOSSI.....	27
Art. 59 DISTANZE PER FOSSI E CANALI	28
Art. 60 ACQUE PUBBLICHE E DI IRRIGAZIONE.....	28
Art. 61 ACQUA POTABILE	29
CAPO II STRADE COMUNALI E RURALI	29

Art. 62 MANUTENZIONE DELLE STRADE	29
Art. 63 SALVAGUARDIA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE.....	30
Art. 64 RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI	31
Capitolo III NORME PARTICOLARI PER LE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO	31
Art. 65 QUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI	31
Art. 66 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	32
Art. 67 RIPRISTINO DELL'USO PUBBLICO DELLE STRADE VICINALI.....	32
Art. 68 CLASSIFICAZIONE E DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI	33
Art. 69 PROCEDURA PER DECLASSAMENTO STRADE VICINALI	33
Art. 70 PROCEDURA PER CLASSAMENTO STRADE VICINALI	34
Art. 71 AGGIORNAMENTI DEI TRACCIATI DELLE STRADE VICINALI.....	35
Art. 72 NUOVE STRADE.....	35
Art. 73 CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI.....	35
Art. 74 INTERVENTI D'URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI	36
Art. 75 LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE NELLE STRADE VICINALI	36
Art. 76 PERMESSI DI TRANSITO NELLE STRADE VICINALI	37
Art. 77 AUTORIZZAZIONI SPECIALI DI TRANSITO NELLE STRADE VICINALI.....	37
TITOLO VIII PIANTUMAZIONI	38
Capitolo I NORME PARTICOLARI PER IL TERRITORIO COLLINARE	38
Art. 78 IMPIANTI ARBOREI NELLA ZONA COLLINARE (P.L.I.S.)	38
Capitolo II DISTANZE ALBERI E RECISIONE RAMI	39
Art. 79 DISTANZE ALBERI.....	39
Art. 80 RECISIONE RAMI PROTESI E RADICI	40
Art. 81 CADUTA DI RAMI E ALBERI SULLA STRADA.....	41
TITOLO IX ATTIVITA' AGRICOLE	41
Capitolo I NORME GENERALI	41
Art. 82 COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTO BESTIAME	41
Capitolo II SISTEMAZIONI AGRARIE.....	42
Art. 83 SISTEMAZIONI AGRARIE E ARATURE.....	42
Art. 84 SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI.....	43
TITOLO X FABBRICATI RURALI.....	43
CAPO I NORME GENERALI.....	43
Art. 85 COSTRUZIONE DI FABBRICATI RURALI	43
Art. 86 IGIENE DEI FABBRICATI RURALI.....	44
Art. 87 REQUISITI DELLE AREE SCOPERTE	45
CAPO II RICOVERI PER ANIMALI – CONCIMAIE - DIVIETI	45
Art. 88 RICOVERI PER ANIMALI E CONCIMAIE.....	45
TITOLO XI VINCOLI FORESTALI E PREVENZIONE INCENDI	46
CAPO I VINCOLI.....	46
Art. 89 ABBATTIMENTO ALBERI	46
Art. 90 TRATTAMENTO DEI BOSCHI	46
Capitolo II PREVENZIONE E INTERVENTI PER INCENDI BOSCHIVI	47
Art. 91 PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI	47
Art. 92 INTERVENTI IN CASO DI INCENDI	48

TITOLO XII CONTROLLI E SANZIONI	48
CAPO I ACCERTAMENTI E RIPRISTINI	48
Art. 93 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA RURALE.....	48
Art. 94 RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO.....	49
Art. 95 INOTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA.....	50
CAPO II SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	50
Art. 96 SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	50
TITOLO XIII NORME FINALI	50
CAPO I DURATA E MODIFICHE AL REGOLAMENTO RINVIO ALLE LEGGI	50
Art. 97 DURATA E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	50
Art. 98 VALIDITÀ DEI RIFERIMENTI A NORME DI LEGGE	51
Art. 99 RINVIO A LEGGI E REGOLAMENTI	51
CAPO II ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	51
Art. 100 ABROGAZIONE DI NORME PREESISTENTI	51
Art. 101 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	51